



**Comune di Isola Rizza**

**Documento Unico di Programmazione**

**Periodo 2020-2022**

## INDICE

1 LA PROGRAMMAZIONE .....	3
2. ANALISI STRATEGICA DELLE CONDIZIONI ESTERNE .....	6
2.1 LA LEGISLAZIONE NAZIONALE .....	6
2.1.1 <i>La riforma della contabilità pubblica e l'armonizzazione contabile</i> .....	6
2.1.2 <i>I nuovi equilibri di bilancio</i> .....	7
2.1.3 <i>La revisione della spesa pubblica e l'attuazione dei costi e fabbisogni standard</i> .....	8
2.1.4 <i>Gli obblighi di tempestività dei pagamenti</i> .....	10
2.1.5 <i>La riforma della pubblica amministrazione (Legge n. 124/2015)</i> .....	12
3. L'ASSOCIAZIONISMO INTERCOMUNALE .....	15
4 GLI INDIRIZZI GENERALI DI PROGRAMMAZIONE .....	16
5. ANALISI STRATEGICA DELLE CONDIZIONI ESTERNE .....	16
5.1 IL CONCORSO DELLE AUTONOMIE LOCALI AGLI OBIETTIVI DI GOVERNO .....	16
5.2 LA LEGGE 145/2018 ED I NUOVI EQUILIBRI DI BILANCIO .....	16
5.3 IL CONTENIMENTO DELLE SPESE DI PERSONALE.....	17
5.4 LE SOCIETÀ PARTECIPATE.....	17
5.5 SITUAZIONE SOCIO – ECONOMICA DEL TERRITORIO.....	18
5.5.1 <i>Territorio e infrastrutture</i> .....	18
6. TESSUTO ECONOMICO.....	20
6.1 ANALISI STRATEGICA DELLE CONDIZIONI INTERNE .....	22
6.2 ENTI E SOCIETÀ PARTECIPATI.....	23
6.3 RISORSE FINANZIARIE.....	25
6.3.1 <i>Spesa corrente per l'esercizio delle funzioni fondamentali</i> .....	25
6.4 IL REPERIMENTO DELLE RISORSE STRAORDINARIE ED IN CONTO CAPITALE .....	26
6.4.1 <i>Indebitamento</i> .....	26
6.4.2 <i>Gli equilibri di bilancio</i> .....	26
7. GLI INDIRIZZI E OBIETTIVI STRATEGICI DELL'ENTE .....	27
8 QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO .....	31
9 VALUTAZIONE SUI MEZZI FINANZIARI.....	32
9.1 ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA (TITOLO 1.00) .....	32
9.1.1 <i>Aliquote e detrazioni IMU</i> .....	32
9.1.2 <i>TARI</i> .....	33
9.1.3 <i>TASI</i> .....	34
9.1.4 <i>Addizionale comunale IRPEF</i> .....	35
9.1.5 <i>Gli altri tributi</i> .....	35
9.1.6 <i>Risorse relative al recupero dell'evasione tributaria</i> .....	35
9.1.7 <i>Il Fondo di solidarietà comunale</i> .....	35
9.2.1 <i>Le entrate da contributi agli investimenti</i> .....	36
9.3. ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE (TITOLO 3.00) .....	36
9.4 ENTRATE IN CONTO CAPITALE (TITOLO 4.00) .....	37
9.4.1 <i>Proventi attività edilizia</i> .....	37
9.5 ENTRATE DA RIDUZIONI DI ATTIVITÀ FINANZIARIE (TITOLO 5.00) .....	37
9.6 ACCENSIONE DI PRESTITI (TITOLO 6.00).....	37
9.7 DEBITO CONSOLIDATO E CAPACITÀ DI INDEBITAMENTO .....	39
10. PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI .....	40
11. PROGRAMMAZIONE LAVORI PUBBLICI .....	41

## 1 LA PROGRAMMAZIONE

Il principio contabile della programmazione all. 4/1 al d.Lgs. n. 118/2011 prevede un nuovo documento unico di programmazione, il DUP, in sostituzione del Piano Generale di Sviluppo e della Relazione Previsionale e Programmatica. La programmazione nelle pubbliche amministrazioni garantisce l'attuazione del principio costituzionale del buon andamento (art. 97) in quanto è diretta ad assicurare un ottimale impiego delle risorse secondo i canoni di efficacia, efficienza ed economicità. Essa inoltre rende concreto il principio della democrazia partecipativa, in quanto fornisce gli strumenti per "valutare" l'operato dell'azione amministrativa conoscendo preventivamente gli obiettivi dichiarati e, successivamente, i risultati raggiunti.

Il principio contabile della programmazione all. 4/1 al d.Lgs. n. 118/2011 prevede tre documenti: un nuovo documento unico di programmazione, il DUP, in sostituzione della Relazione Previsionale e Programmatica, il bilancio di previsione. Nel nuovo ordinamento contabile la programmazione assume un ruolo anticipato e autonomo rispetto alla predisposizione del bilancio. L'art. 170 del Tuel prevede che il DUP venga approvato entro il 31 luglio dell'anno precedente a valere per l'esercizio successivo. Questo evita di ricadere nell'errore di invertire il processo di programmazione ed appiattirlo su quello della predisposizione del bilancio, come accaduto sinora. Il DUP infatti non costituisce più un allegato al bilancio – come la RPP – ma piuttosto costituisce la base di partenza per l'elaborazione delle previsioni di bilancio, da formularsi nei mesi successivi.

Il successo della riforma è tuttavia strettamente correlato ad un parallelo processo di riforma della finanza locale, necessario per restituire certezza sulle risorse disponibili e garantire in questo modo efficacia ed efficienza del processo di programmazione. Senza questo presupposto fondamentale la nuova programmazione è destinata a rimanere "un sogno nel cassetto".

### I nuovi documenti di programmazione



Il DUP si compone di due sezioni: la Sezione Strategica (SeS) e la Sezione Operativa (SeO). La prima ha un orizzonte temporale di riferimento che coincide con quello del mandato amministrativo, la seconda pari a quello del bilancio di previsione. In particolare:

- la **Sezione Strategica** sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato, Mission, Vision e indirizzi strategici dell'ente, in coerenza con la programmazione di Governo e con quella regionale. Tale processo è supportato da un'analisi strategica delle condizioni interne ed esterne all'ente, sia in termini attuali che prospettici, così che l'analisi degli scenari possa rilevarsi utile all'amministrazione nel compiere le scelte più urgenti e appropriate.
- la **Sezione Operativa** ha carattere generale, contenuto programmatico e costituisce lo strumento di supporto al

processo di previsione di indirizzi e obiettivi previsti nella Sezione Strategica. Questa infatti, contiene la programmazione operativa dell'ente, avendo a riferimento un arco temporale triennale. Per ogni programma, e per tutto il periodo di riferimento del DUP, sono individuati gli obiettivi operativi annuali da raggiungere. I programmi rappresentano dunque il cardine della programmazione, in quanto, costituendo la base sulla quale implementare il processo di definizione degli indirizzi e delle scelte, sulla base di questi verrà predisposto il PEG e affidati obiettivi e risorse ai responsabili dei servizi. La Sezione Operativa infine comprende la programmazione in materia di lavori pubblici, personale e patrimonio.

**DUP**

**Documento Unico di Programmazione**

**Sezione Strategica**

**(SeS)**

**Periodo 2020-2022**

## 2. ANALISI STRATEGICA DELLE CONDIZIONI ESTERNE

### 2.1 La legislazione nazionale

Di seguito si riportano alcune delle riforme già varate ed in corso di attuazione e altre in via di predisposizione, con particolare riguardo per quelle di interesse per le pubbliche amministrazioni e gli enti locali.

#### 2.1.1 La riforma della contabilità pubblica e l'armonizzazione contabile

L'armonizzazione dei sistemi e degli schemi contabili costituisce il cardine della riforma della contabilità pubblica (legge n. 196/2009) e della riforma federale prevista dalla legge n. 42/2009, finalizzata a garantire:

- ❖ AUTONOMIA DI ENTRATA E DI SPESA;
- ❖ SUPERAMENTO GRADUALE DEL CRITERIO DELLA SPESA STORICA A FAVORE DEI COSTI E FABBISOGNI STANDARD;
- ❖ ADOZIONE DI:
  - regole contabili uniformi;
  - comune piano dei conti integrato;
  - comuni schemi di bilancio articolati in MISSIONI E PROGRAMMI coerenti con la classificazione economico-funzionale;
  - sistema e schemi di contabilità economico-patrimoniale;
  - bilancio consolidato per aziende, società ed organismi controllati;
  - sistema di indicatori di risultato semplici e misurabili;
- ❖ RACCORDABILITÀ DEI SISTEMI CONTABILI E DEGLI SCHEMI DI BILANCIO DEGLI ENTI TERRITORIALI CON QUELLI EUROPEI AI FINI DELLA PROCEDURA PER I DISAVANZI ECCESSIVI

Sotto l'aspetto contabile, la delega è stata esercitata attraverso il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, attraverso il quale si è inteso:

- consentire il controllo dei conti pubblici nazionali (tutela della finanza pubblica nazionale);
- verificare la rispondenza dei conti pubblici alle condizioni dell'articolo 104 del Trattato istitutivo UE;
- favorire l'attuazione del federalismo fiscale.

Uno dei cardini della nuova contabilità è rappresentato dal principio della *"competenza finanziaria potenziata"*, il quale prevede che tutte le obbligazioni giuridicamente perfezionate, che danno luogo ad entrate e spese per l'ente, devono essere registrate in contabilità nel momento in cui sorgono, con imputazione all'esercizio in cui vengono a scadenza. E' comunque fatta salva la piena copertura degli impegni a prescindere dall'esercizio in cui essi sono imputati, attraverso l'istituzione del *Fondo pluriennale vincolato*. La nuova configurazione del principio contabile della competenza finanziaria potenziata:

- a) impedisce l'accertamento di entrate future, rafforzando la valutazione preventiva e concomitante degli equilibri di bilancio;
- b) evita l'accertamento e l'impegno di obbligazioni inesistenti, riducendo in maniera consistente l'entità dei residui attivi e passivi;
- c) consente, attraverso i risultati contabili, la conoscenza dei debiti commerciali degli enti, che deriva dalla nuova definizione di residuo passivo conseguente all'applicazione del principio della competenza finanziaria potenziata;
- d) rafforza la funzione programmatica del bilancio;
- e) favorisce la modulazione dei debiti finanziari secondo gli effettivi fabbisogni degli enti;
- f) avvicina la competenza finanziaria alla competenza economica;
- g) introduce una gestione responsabile delle movimentazioni di cassa, con avvicinamento della competenza finanziaria alla cassa (potenziamento della competenza finanziaria e valorizzazione della gestione di cassa);
- h) introduce con il fondo pluriennale vincolato uno strumento conoscitivo e programmatico delle spese finanziate con entrate vincolate nella destinazione, compreso il ricorso al debito per gli investimenti.

Dopo tre anni di sperimentazione, la riforma è entrata in vigore per tutti gli enti locali il 1° gennaio 2015, secondo un percorso graduale che vede, nel 2015, l'applicazione del principio della competenza finanziaria potenziata e, nel 2016, l'avvio della contabilità economico patrimoniale e del bilancio consolidato. L'attuazione della riforma costituisce una tappa fondamentale nel percorso di risanamento della finanza pubblica e favorirà il coordinamento della finanza pubblica, il

consolidamento dei conti delle Amministrazione Pubbliche anche ai fini del rispetto delle regole comunitarie, le attività connesse alla revisione della spesa pubblica e alla determinazione dei fabbisogni e costi standard.

### 2.1.2 I nuovi equilibri di bilancio

La Legge Costituzionale n.1/2012 sull'*Introduzione del principio dell'equilibrio di bilancio nella Carta costituzionale* e quella 'rinforzata' (L.n. 243/2012) hanno riformato la Costituzione introducendo e dettagliando il principio dell'equilibrio di bilancio in conformità con le regole europee. La nuova legislazione nazionale recepisce i principi del Patto di Stabilità e Crescita, modificato dal regolamento UE n. 1175/2011 (Six Pack), e sancisce che il pareggio di bilancio si ottiene qualora il saldo strutturale eguagli il livello dell'Obiettivo di Medio Periodo (MTO), la cui definizione viene rimandata ai criteri stabiliti dall'ordinamento dell'Unione Europea. A

fronte della volontà di procedere al pagamento della componente residua dei debiti pregressi della P.A e di avviare un ambizioso programma di riforme strutturali, il Governo si impegna a rispettare il piano di rientro verso gli obiettivi programmatici coincidenti con il quadro di finanza pubblica programmatico delineato nel DEF. Il rallentamento del raggiungimento del pareggio di bilancio nel 2014 viene compensato dall'impegno del Governo, a partire dal 2015, ad attuare un piano di rientro che permetta di raggiungere pienamente l'obiettivo nel 2016.

L'art. 3, comma 4 della L. n. 243/2012 e il regolamento UE n. 1175/2011, all'art. 5, prevedono esplicitamente una forma di flessibilità sul calendario di convergenza verso l'Obiettivo di medio periodo in presenza di riforme strutturali significative che producano un impatto positivo sul bilancio nel medio periodo, anche attraverso un aumento della crescita potenziale, e quindi sulla sostenibilità di medio-lungo periodo delle finanze pubbliche. Tali riforme sono valutate dalla Commissione con riferimento alla loro coerenza con gli orientamenti europei di politica economica. La deviazione temporanea dal percorso di convergenza verso obiettivi di medio periodo è consentita a condizione che sia mantenuto un opportuno margine di sicurezza rispetto al valore di riferimento del rapporto deficit/PIL e che la posizione di bilancio ritorni all'Obiettivo di Medio Periodo entro il periodo coperto dal Programma di Stabilità.

La legge n. 243/2012 è stata modificata nel corso del 2016 ad opera della legge n. 164/2016, con la quale è stato disposto il superamento degli equilibri in termini di cassa e di equilibrio di parte corrente. Inoltre nel calcolo del saldo finale di competenza mista è stato definitivamente incluso il FPV di entrata e di spesa, che fino al 2019 non comprende le quote derivanti da indebitamento, mentre dal 2020 escluderà anche le quote finanziate da avanzo. Inoltre sono state rafforzate le intese regionali non solo per il ricorso all'indebitamento ma anche per l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione, attraverso la rimodulazioni degli spazi finanziari. Infine, accanto ai meccanismi sanzionatori, sono stati anche introdotti meccanismi premianti per gli enti che limitano l'*overshooting* entro l'1% delle entrate finali.

La Corte costituzionale, con sentenze n. 247/2017 e n. 101/2018, ha stabilito i seguenti principi:

- «l'avanzo di amministrazione, una volta accertato nelle forme di legge, deve rimanere nella


disponibilità dell'ente che lo realizza e non risulta incluso fra le entrate finali solo perché la legge n. 243/2012 guarda al bilancio di previsione, mentre l'avanzo è accertato in sede di rendiconto, il cui utilizzo è fortemente ostacolato dalle regole del pareggio»;

- per il fondo pluriennale vincolato, gli enti hanno la piena facoltà di gestirlo indipendentemente dalla sua collocazione in bilancio, mentre la sua esclusione dal saldo comporta il rischio di ostacolare l'adempimento di obbligazioni «legittimamente assunte e in origine dotate di piena copertura finanziaria».

Tali pronunce hanno minato irrimediabilmente l'intero impianto del pareggio di bilancio, tanto da spingere la RGS a correre ai ripari. Negando la natura auto-applicativa delle pronunce della Corte costituzionale, con la circolare n. 5/2018 è stato sbloccato il FPV finanziato da avanzo che doveva rimanere imbrigliato nel saldo a partire dal 2020, affermando che tale voce sarebbe diventata una entrata utile, nonostante il diverso tenore dell'art. 9 della legge 243/2012. Per una completa liberalizzazione degli avanzi la circolare si è limitata a rinviare la questione al reperimento delle coperture finanziarie necessarie a garantire il rispetto degli impegni assunti con l'Unione europea.

Le nuove regole sul pareggio di bilancio a partire dal 2019. Il fulcro delle nuove regole che presiedono gli equilibri di bilancio è contenuto nel comma 821, il quale così recita:

821. *Gli enti di cui al comma 819 si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza a dell'esercizio non negativo. L'informazione di cui al periodo precedente edesunta, in ciascun anno, dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto della gestione previsto dall'allegato 10 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.*



Con il DM 1° agosto 2019 sono state apportate modifiche agli schemi di bilancio e di rendiconto funzionali a recepire nell'ordinamento contabile i nuovi equilibri previsti dalla legge 145/2018. Le modifiche intendono rendere maggiormente trasparente il risultato di competenza, evidenziando anche il peso degli accantonamenti e delle risorse vincolate sugli equilibri. A partire dal rendiconto 2019 e dal bilancio 2020 dovranno essere calcolati tre distinti saldi, come sarà precisato più avanti, con obbligo di garantire l'equilibrio complessivo considerando anche il peso degli accantonamenti e dei vincoli.

### 2.1.3 La revisione della spesa pubblica e l'attuazione dei costi e fabbisogni standard

La revisione della spesa pubblica per il Governo costituisce una primaria riforma strutturale dei meccanismi di spesa e di allocazione delle risorse, da attuare attraverso una sistematica verifica e valutazione delle priorità dei programmi e

d'incremento dell'efficienza del sistema pubblico. I principali interventi riguardano:

- a) i trasferimenti alle imprese;
- b) le retribuzioni della dirigenza pubblica, che appaiono elevate nel confronto con la media europea;
- c) le retribuzioni della dirigenza pubblica, che appaiono elevate nel confronto con la media europea;
- d) la sanità, con una particolare attenzione agli elementi di spreco, nell'ambito del cosiddetto 'Patto per la Salute' con gli enti territoriali, e tramite l'assunzione di misure contro le spese che eccedono significativamente i costi standard;
- e) i 'costi della politica';
- f) le auto di servizio e i costi dei Gabinetti dei ministri e degli altri uffici di diretta collaborazione;
- g) gli stanziamenti per beni e servizi, attualmente molto consistenti, sui quali si rendono necessari rilevanti interventi di controllo (la presenza nel nostro Paese di circa 30 mila stazioni appaltanti può dar luogo a evidenti inefficienze). A fronte di ciò, si devono concentrare gli appalti pubblici in capo alla CONSIP e ad alcune altre centrali di acquisto presso le Regioni e le Città Metropolitane consentendo di ottenere dei risparmi già nel medio periodo. Risparmi sono anche possibili a seguito del miglioramento nella puntualità dei pagamenti delle Pubbliche Amministrazioni, che dovrebbe avere un effetto favorevole sui prezzi di acquisto.
- h) la gestione degli immobili pubblici;
- i) la riduzione delle commissioni bancarie pagate dallo Stato per la riscossione dei tributi;
- j) il migliore coordinamento delle forze di polizia, evitando sovrapposizioni nei comparti di specialità;
- l) la razionalizzazione degli enti pubblici, e procedure di fatturazione e pagamento telematici e la concentrazione dei centri di elaborazione dati delle pubbliche amministrazioni;
- m) le numerose partecipate degli enti locali (a esclusione di quelle che erogano servizi fondamentali per la collettività, le cui tariffe debbono essere congrue) e andranno attentamente esaminate le loro funzioni con la prospettiva di una sostanziale riduzione o eliminazione delle stesse;
- n) revisione delle spese per la Difesa, anche considerando le eventuali conclusioni di un apposito '*Libro Bianco*', nella consapevolezza che l'elevato debito pubblico consente all'Italia investimenti più limitati anche in questo settore;
- o) una mirata revisione dei costi di Autorità indipendenti e Camere di Commercio.

La legge delega in materia di federalismo fiscale (legge 5 maggio 2009, n. 42) e le disposizioni attuative riguardanti la determinazione dei fabbisogni standard degli enti locali (Comuni, Province e Città metropolitane) emanate con il decreto legislativo 26 novembre 2010 n. 216 mirano ad erogare i trasferimenti perequativi agli enti locali in base ai fabbisogni standard abbandonando il criterio della spesa storica che è alla base sia di inefficienze nella distribuzione dei trasferimenti intergovernativi sia di cattiva gestione della spesa da parte dei governi locali. Oltre a ciò i fabbisogni standard possono diventare uno strumento utilissimo per il policy maker per orientare le scelte politiche del Governo e del Parlamento e per gli amministratori locali come benchmark tra i vari enti locali. Di pari passo con la determinazione dei fabbisogni standard Sose ha definito delle funzioni di costo per singolo servizio (ad esempio: istruzione, asilo nido, TPL, rifiuti, settore sociale) che permettono di individuare il costo standard dei diversi servizi. In particolare:

- nel corso del 2014, con la pubblicazione del questionario unico per le Province, FP10U, che ha permesso di raccogliere i dati relativi all'anno 2012, si è concluso il primo aggiornamento della banca dati dei Fabbisogni Standard partendo dalle funzioni fondamentali delle province;
- il 25 luglio 2014 sono stati pubblicati tre questionari utili alla raccolta dei dati, relativi al periodo 2006-2013, concernenti i livelli infrastrutturali del Trasporto Pubblico Locale (TPL) delle Regioni a statuto ordinario;

- la fase successiva del processo di determinazione dei fabbisogni standard per i comuni, unioni di comuni e comunità montane ha avuto inizio con la pubblicazione online (29 dicembre 2014) del questionario unico FC10U che ha consentito la raccolta dei dati relativi all'anno 2013, utili ai fini della revisione dei costi e dei fabbisogni standard delle sei funzioni fondamentali determinati con la stessa metodologia prevista per le annualità 2009 e 2010;
- tale fase si è conclusa a marzo 2016 con l'approvazione dei coefficienti di riparto da parte della Commissione Tecnica per i Fabbisogni Standard (CTFS) istituita, in sostituzione della Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale (COPAFF), ai sensi del comma 29 art. 1, della legge di stabilità 2016;
- successivamente, utilizzando la stessa base dati del 2013, è stata implementata una nuova metodologia che ha portato alla determinazione dei Fabbisogni Standard e dei relativi coefficienti utili alla ripartizione del Fondo di Solidarietà Comunale 2017 (settembre 2016).
- a dicembre 2015 è stato pubblicato il nuovo questionario unico per le province e città metropolitane, CP01U, che ha consentito di raccogliere i dati, relativi al 2014, utili per determinare i costi standard relativamente alle funzioni di istruzione pubblica e di gestione del territorio come stabilito nell'art. 1 comma 423 della legge 190/2014.
- tra la fine del 2016 e gli inizi del 2017 sono stati raccolti i dati relativi al nuovo questionario unico FC20U per i comuni, unioni di comuni e comunità montane con l'acquisizione dei dati relativi all'anno 2015, per la revisione dei costi e dei fabbisogni standard delle sei funzioni fondamentali definite nel d.lgs. 216/2010;
- a gennaio 2018 è stata avviata la nuova raccolta dei questionari SOSE relativi all'anno 2016.

Ricordiamo che i costi standard in relazione alle capacità fiscali dei comuni sono utilizzate quale criterio per la ripartizione di una quota del fondo di solidarietà comunale, che nel 2021 copre il 100% delle risorse.

<i>Provvedimento</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>
Legge 232/2016	40%	55%	70%	85%	100%
Legge 205/2017 (comma 884)	===	45%	60%	85%	100%

Per l'anno 2020, ai fini della distribuzione del fondo di solidarietà comunale, la legge di bilancio 2020 ha neutralizzato la progressione del peso delle capacità fiscali e fabbisogni standard, confermando quanto previsto nel 2019

#### 2.1.4 Gli obblighi di tempestività dei pagamenti

La direttiva sui ritardi nei pagamenti (Direttiva 2011/7/UE) è stata recepita in Italia con il d.lgs. 231/2012, il quale fissa in 30 giorni i tempi per il pagamento derivanti da transazioni commerciali. Le misure messe in campo dal nostro Paese per contrastare tale fenomeno (la fatturazione elettronica, il fondo per garantire la liquidità delle pubbliche amministrazioni, le misure volte a favorire la cessione dei crediti, il potenziamento del monitoraggio dei debiti commerciali attraverso la PCC) non sono risultate sufficienti. Il ritardo del nostro paese nei pagamenti per transazioni commerciali (28° nella classifica europea) ha fatto scattare ad inizio 2017 una procedura di infrazione sotto forma di parere motivato mentre a dicembre 2017 l'Italia è stata deferita alla Corte di Giustizia Europea. L'Italia ha risposto a tale procedura tramite l'introduzione del SIOPE+. La riforma ha come obiettivo il potenziamento delle informazioni trasmesse dagli enti ai propri tesoriери che consentiranno di conoscere

in tempo reale i pagamenti delle fatture, superando in questo modo gli obblighi di comunicazione sulla PCC. La PCC acquisisce in modalità automatica, direttamente dal Sistema di Interscambio dell'Agenzia delle Entrate (SDI), tutte le fatture elettroniche emesse nei confronti delle PA e registra i pagamenti effettuati e comunicati dalle singole amministrazioni. Queste informazioni tuttavia non sono complete poiché non tutti gli enti pubblici sono attivi nella comunicazione dei dati di pagamento. La prima fase di sperimentazione del SIOPE+, riferita a un campione di enti, è stata avviata a luglio 2017, mentre a partire dal 2018 sono progressivamente coinvolte tutte le Pubbliche Amministrazioni. Con il nuovo sistema sarà possibile integrare le informazioni attualmente disponibili nel sistema 'SIOPE' (attinente la rilevazione telematica degli incassi e dei pagamenti effettuati dai tesoriери di tutte le Pubbliche Amministrazioni) con quelle delle fatture passive in PCC, consentendo la conoscenza dei debiti commerciali in tempo reale, contestualmente all'effettuazione delle transazioni di pagamento.

I commi da 849 a 872 della legge di bilancio per il 2019 introducono misure volte a garantire il rispetto dei termini di pagamento dei debiti derivanti da transazioni commerciali previsti dal d.lgs. 231/2002. I provvedimenti assunti si dispiegano in tre distinte direzioni:

- a) nuova anticipazione di liquidità;
- b) penalità per gli enti che non rispettano i termini di pagamento delle fatture;
- c) nuovi obblighi di pubblicità dei pagamenti.

Penalità per gli enti che non rispettano i tempi di pagamento delle fatture (commi 858-866). A partire dall'esercizio 2020 le amministrazioni pubbliche (fatta eccezione per le amministrazioni dello Stato) saranno soggette a pesanti misure volte a contrastare il ritardo nei tempi di pagamento delle fatture, differenziate per:

- ✓ amministrazioni che adottano la contabilità finanziaria;
- ✓ amministrazioni che adottano la contabilità economico-patrimoniale;
- ✓ enti del SSN.

Le amministrazioni pubbliche che adottano la contabilità finanziaria saranno obbligate a stanziare nel proprio bilancio di previsione un fondo di garanzia per il pagamento dei debiti commerciali, qualora non vengano rispettati determinati parametri inerenti lo smaltimento dei debiti ed i termini di pagamento delle fatture. Tale fondo, commisurato sugli stanziamenti di bilancio dell'esercizio in corso finalizzati all'acquisto di beni e servizi, non è impegnabile e a fine esercizio confluirà nell'avanzo libero. Tale fondo, quindi, non assolve all'obbligo di creare una provvista di risorse necessarie a far fronte al pagamento dei debiti, bensì ad una mera funzione di "risparmio forzoso", dato che in questo modo gli enti si vedranno erodere le risorse da destinare al finanziamento delle proprie spese. Nel corso dell'esercizio l'accantonamento al Fondo è adeguato alle variazioni di bilancio relative agli stanziamenti della spesa per acquisto di beni e servizi e non riguarda gli stanziamenti di spesa che utilizzano risorse con specifico vincolo di destinazione.

I parametri presi in considerazione affinché scattino le misure sono due:

- a) ammontare dei debiti commerciali al 31 dicembre dell'esercizio precedente

determinato ai sensi dell'art. 33 del d.lgs. 33/2013. Se tale parametro non si è ridotto di almeno il 10% rispetto a quello del secondo esercizio precedente, l'ente non è considerato in regola e dovrà accantonare le risorse nel fondo di garanzia. È prevista una soglia del 5% di debito scaduto, al di sotto della quale non opera l'obbligo di accantonamento;

- b) tempi di ritardo nel pagamento delle fatture: viene preso in considerazione il ritardo rispetto ai termini di pagamento previsto dal d.lgs. 231/2002 (di norma 30 gg, elevabili a 60 gg – previo accordo scritto - per ragioni connesse alla natura particolare del contratto o ad alcune sue caratteristiche). I tempi di pagamento e di ritardo sono desunti e calcolati tramite la PCC e comprendono, a differenza dell'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti calcolato ai sensi del DPCM 22/09/2014, le fatture ricevute e scadute nell'anno precedente a quello di riferimento. L'accantonamento al fondo è variabile da un 1% ad un 5% in relazione ai giorni di ritardo (da un minimo di un giorno ad un massimo di 60 gg di ritardo).a procedura (comma 862). Entro il 31 gennaio (a partire dal 2020) le amministrazioni dovranno calcolare i due indicatori e qualora non vengano rispettati i parametri previsti, con delibera di Giunta dovranno accantonare in bilancio il fondo, parametrato sugli stanziamenti di bilancio dell'esercizio in corso per acquisti di beni e servizi (corrispondenti al macro 103). Si evidenzia in proposito che:
  - a) l'attribuzione in capo alla Giunta comunale della competenza a disporre lo stanziamento (appartenente alla missione 20 programma 03) contrasta con le competenze previste dall'art. 175 del Tuel in ordine alle variazioni di bilancio. Bisognerà capire se tale previsione consentirà di derogare alle competenze consiliari, ovvero se la Giunta provvederà solamente alla quantificazione del fondo, demandando al consiglio le variazioni di bilancio;
  - b) in caso di mancata approvazione del bilancio entro il 31 gennaio, si ritiene che l'obbligo sia differito al momento dell'approvazione dello stesso.

### 2.1.5 La riforma della pubblica amministrazione (Legge n. 124/2015)

Il rilancio dell'economia ed il benessere dei cittadini dipendono anche da una pubblica amministrazione in grado di attuare efficacemente le riforme strutturali necessarie per il Paese e di offrire adeguati servizi ai cittadini e alle imprese. Per eliminare le persistenti debolezze della pubblica amministrazione, rafforzare le condizioni di legalità e lotta alla corruzione, garantire l'efficienza, la trasparenza e la qualità dei servizi offerti ai cittadini e alle imprese è in corso una profonda riforma della pubblica amministrazione.

Con la legge n. 124 del 7 agosto 2015 è stata conferita al Governo la delega per adottare provvedimenti in materia di semplificazione, riordino delle partecipate e della pubblica amministrazione. Di seguito si riporta una sintesi delle deleghe e dei decreti delegati emanati:

<b>Ambito</b>	<b>Contenuti</b>	<b>Attuazione delega</b>
<b>semplificazione e digitalizzazione</b>	sarà introdotto il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (Spid) e con esso tutte le misure tese a rendere quasi esclusivo il canale digitale per i rapporti tra utenti e amministrazioni, con particolare riguardo per i micro-pagamenti elettronici (inclusi quelli con carta di credito telefonica)	<b>Decreto legislativo 26 agosto 2016 n. 179</b> recante <i>Modifiche ed integrazioni al Codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ai sensi dell'articolo 1 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche.</i>
<b>Semplificazione e accelerazione dei procedimenti amministrativi</b>	delega per la semplificazione dei procedimenti amministrativi	<b>Decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97</b> recante <i>Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche.</i> <b>Decreto legislativo 30 giugno 2016, n. 126</b> recante <i>Attuazione della delega in materia di segnalazione</i>

		<p><i>certificata di inizio attività (SCIA), a norma dell'articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124.</i></p> <p><b>Decreto legislativo 30 giugno 2016, n. 127</b> recante <i>Norme per il riordino della disciplina in materia di conferenza di servizi, in attuazione dell'articolo 2 della legge 7 agosto 2015, n. 124</i></p> <p><b>D.P.R. 12 settembre 2016, n. 194,</b> recante <i>Regolamento recante norme per la semplificazione e l'accelerazione dei procedimenti amministrativi, a norma dell'articolo 4 della legge 7 agosto 2015, n. 124.</i></p>
<p><b>Società partecipate e servizi pubblici locali</b></p>	<p>si procederà alla: i) razionalizzazione del sistema delle partecipazioni pubbliche, anche locali, secondo criteri esclusivi di efficienza, efficacia ed economicità.; ii) ridefinizione della disciplina, delle condizioni e dei limiti per la costituzione di società, l'assunzione e il mantenimento di partecipazioni societarie da parte di amministrazioni pubbliche; iii) distinzione tra tipi di società in relazione alle attività svolte e agli interessi pubblici di riferimento, e individuazione della relativa disciplina, anche in base al principio di proporzionalità delle deroghe rispetto alla disciplina privatistica, ivi compresa quella in materia di organizzazione e crisi d'impresa; iv) rigorosa applicazione del criterio di parità di trattamento tra imprese pubbliche e private; v) riconoscimento, quale funzione fondamentale dei comuni e delle città metropolitane, dell'individuazione delle attività di interesse generale il cui svolgimento è necessario al fine di assicurare la soddisfazione dei bisogni degli appartenenti alle comunità locali, in condizioni di accessibilità fisica ed economica, di continuità e non discriminazione, e ai migliori livelli di qualità e sicurezza; vi) abrogazione dei regimi di esclusiva non più conformi ai principi generali in materia di concorrenza; vii) individuazione della disciplina generale in materia di organizzazione e gestione dei servizi d'interesse economico generale di ambito locale in base ai principi di concorrenza, adeguatezza, sussidiarietà, anche orizzontale, e proporzionalità.</p>	<p><b>Decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175,</b> recante <i>Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica.</i></p>
<p><b>riforma della PA e della dirigenza</b></p>	<p>saranno previsti: i) revisione dei sistemi di pianificazione degli organici e di reclutamento del personale che favoriscano l'acquisizione delle competenze critiche per l'innovazione delle pubbliche amministrazioni e la necessaria flessibilità, nel rispetto dei limiti di bilancio; ii) revisione del sistema di reclutamento e selezione, preposizione agli incarichi e valutazione della dirigenza pubblica a tutti i livelli di governo, con la creazione dei ruoli unici della dirigenza statale, regionale e degli enti locali; iii)</p>	<p><b>Decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 169</b> recante <i>Riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le Autorità portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, in attuazione dell'articolo 8, comma 1, lettera f), della legge 7 agosto 2015, n. 124.</i></p> <p><b>Decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171,</b> recante <i>Attuazione della delega di cui all'articolo 11, comma 1, lettera p), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di dirigenza sanitaria.</i></p> <p><b>Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174,</b> recante <i>Codice di giustizia contabile, adottato ai sensi dell'articolo 20 della legge 7 agosto 2015, n. 124.</i></p> <p><b>Decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177,</b> recante <i>Disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche.</i></p> <p><b>Decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218,</b> recante <i>Semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca ai sensi dell'articolo 13 della legge 7 agosto 2015, n. 124.</i></p> <p><b>Decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219,</b></p>

	<p>razionalizzazione del sistema di formazione dei dirigenti e dipendenti pubblici. Sono inoltre previste grandi azioni di riordino delle articolazioni territoriali delle amministrazioni, dal dimezzamento delle Camere di commercio e delle Prefetture fino al riordino delle autorità portuali.</p>	<p>recante <i>Attuazione della delega di cui all'articolo 10 della legge 7 agosto 2015, n. 124, per il riordino delle funzioni e del finanziamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.</i></p> <p><b>Decreto legislativo 27 febbraio 2017, n. 43</b> recante <i>Riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche, concernente il Comitato italiano paralimpico, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera f), della legge 7 agosto 2015, n. 124.</i></p> <p><b>Decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 74</b>, recante <i>Modifiche al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, in attuazione dell'articolo 17, comma 1, lettera r), della legge 7 agosto 2015, n. 124.</i></p> <p><b>Decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75</b>, recante <i>Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l) m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche.</i></p> <p><b>Decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95</b>, recante <i>Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche.</i></p> <p><b>Decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97</b>, recante <i>Disposizioni recanti modifiche al decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, concernente le funzioni e i compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, concernente l'ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e altre norme per l'ottimizzazione delle funzioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche.</i></p> <p><b>Decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 98</b>, recante <i>Razionalizzazione dei processi di gestione dei dati di circolazione e di proprietà di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, finalizzata al rilascio di un documento unico, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera d), della legge 7 agosto 2015, n. 124.</i></p> <p><b>Decreto legislativo 20 luglio 2017, n. 118</b>, recante <i>Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 20 giugno 2016, n. 116, recante modifiche all'articolo 55-quater del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera s), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di licenziamento disciplinare.</i></p> <p><b>Dir. Stato 1 giugno 2017, n. 3/2017</b>, recante <i>Indirizzi per l'attuazione dei commi 1 e 2 dell'articolo 14 della Legge 7 agosto 2015, n. 124 e linee guida contenenti regole inerenti all'organizzazione del lavoro finalizzate a promuovere la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro dei dipendenti.</i></p>
--	---	---

### 3. L'ASSOCIAZIONISMO INTERCOMUNALE

A partire dagli anni novanta la normativa nazionale ha disciplinato il modello associativo delle unioni di comuni finalizzata a superare la frammentazione territoriale e a contenere la spesa pubblica.

Con il decreto legge 78/2010, è introdotta la gestione associata obbligatoria, mediante Unione o convenzione, Ai sensi dell'art. 14 c. 31 i comuni interessati devono assicurare l'attuazione dell'obbligo associativo in base alla seguente tempistica:

- a) entro il 1° gennaio 2013 con riguardo ad almeno tre delle funzioni fondamentali;
- b) entro il 30 settembre 2014 con riguardo ad altre tre funzioni fondamentali;
- c) entro il 31 dicembre 2018, con riguardo alle restanti funzioni fondamentali.

Per quanto concerne l'ambito funzionale l'articolo 14 comma 27 stabilisce che sono funzioni fondamentali dei Comuni, ai sensi dell'art. 117, secondo comma lettera p) della Costituzione:

- a) organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo;
- b) organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i servizi di trasporto pubblico comunale;
- c) catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente;
- d) la pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale;
- e) attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi;
- f) l'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi;
- g) progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall'articolo 118, quarto comma, della Costituzione;
- h) edilizia scolastica per la parte non attribuita alla competenza delle province, organizzazione e gestione dei servizi scolastici;
- i) polizia municipale e polizia amministrativa locale;
- l bis) servizi in materia statistica.

Va ricordato l'obbligo per i Comuni non capoluogo di provincia di procedere all'acquisizione di lavori, beni e servizi nell'ambito delle unioni dei comuni ex art. 32 Tuel, se esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo consortile ex art. 30 Tuel tra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici anche delle province, ovvero ricorrendo ad un soggetto aggregatore o alle province, ai sensi della legge 56/2014. In alternativa, gli stessi Comuni possono acquisire beni e servizi attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip S.p.A. o da altro soggetto aggregatore di riferimento. L'obbligo è scattato dal 1° gennaio 2015, quanto all'acquisizione di beni e servizi e dal 1° luglio 2015, quanto all'acquisizione di lavori.

La riforma Delrio (L. 56/2014) ha conferma e potenziato gli incentivi, non solo monetari, a favore di unioni e fusioni (esenzione dal rispetto del patto di stabilità interno, deroghe al blocco del turnover).

Anche le Regioni promuovono associazionismo intercomunale sostenendo la costituzione e lo sviluppo delle Unioni di Comuni attraverso contributi di parte corrente e in c/capitale, destinati all'avvio e allo sviluppo delle forme associative. La Regione Veneto con la L.R. n. 18 del 27/04/2012 "Disciplina dell'esercizio associato di funzioni e servizi comunali" ha dato avvio all'attuazione delle riforme nazionali in tema di esercizio associato obbligatorio delle funzioni dei Comuni, avviando un percorso di riordino territoriale volto a superare la frammentazione istituzionale che caratterizza il territorio

veneto (il 54% dei Comuni è al di sotto dei 5.000 abitanti) e garantire semplificazione e razionalizzazione dell'azione della pubblica amministrazione. In particolare l'articolo 2 prevede che sono obbligati all'esercizio di funzioni fondamentali i comuni fino a 5.000 abitanti ovvero a 3.000 abitanti per gli appartenenti o appartenuti a Comunità montane.

Con DGR n. 1417 del 6 agosto 2013 è stato approvato il Piano di Riordino Territoriale e a partire dal 2006, in base all'Intesa sancita con atto n. 936/2006 della Conferenza Unificata, partecipa al riparto delle risorse finanziarie stanziato dallo Stato per il sostegno dell'associazionismo comunale destinate a finanziare le spese di funzionamento delle Unioni di Comuni e delle Unioni montane.

Nel limite delle risorse finanziarie stanziato nel Bilancio, la Regione eroga contributi annuali alle forme associative in possesso dei requisiti indicati nel PRT e in base ai criteri stabiliti annualmente con provvedimento della Giunta regionale. Oltre agli incentivi di carattere finanziario, gli strumenti di supporto alle forme associative in questione si articolano in azioni formative a favore del Personale e degli Amministratori locali, in contributi per l'elaborazione di studi di fattibilità per la costituzione di Unioni di Comuni, in attività di consulenza giuridico-amministrativa, nonché nella condivisione delle buone pratiche e nell'aggiornamento normativo sulle questioni di maggior interesse per le attività delle U.C.

#### 4 GLI INDIRIZZI GENERALI DI PROGRAMMAZIONE

Nella programmazione complessiva delle attività dell'amministrazione l'Unione dei Comuni deve tener conto degli indirizzi dei Comuni aderenti e dei seguenti indirizzi generali:

- rispetto del pareggio di bilancio da parte dei comuni aderenti all'Unione;
- rispetto dei limiti su specifiche tipologie di spesa imposti dalle leggi finanziarie, sanciti dalla Costituzione (artt. 117 e 119);
- rispetto degli equilibri di bilancio nel loro complesso ed in tutti i loro aspetti (finanziari, monetari, patrimoniali, consolidati);
- miglioramento del coordinamento con i bilanci dei comuni aderenti all'Unione;
- riduzione ed efficientamento della spesa pubblica, al fine di non aggravare i trasferimenti da parte dei comuni;
- sviluppo dell'attività di controllo sul corretto funzionamento della "macchina unione e delle macchine comunali";
- ricerca di nuove risorse regionali, statali e comunitarie aggiuntive a quelle ordinarie provenienti dai trasferimenti iscritti in bilancio attraverso la redazione di progetti specifici in coerenza con gli obiettivi europei e regionali.

#### 5. ANALISI STRATEGICA DELLE CONDIZIONI ESTERNE

##### 5.1 Il concorso delle autonomie locali agli obiettivi di governo

Gli enti locali sono chiamati direttamente a concorrere alla realizzazione degli obiettivi di governo principalmente attraverso:

- a) il rispetto del pareggio di bilancio ed il contenimento del debito;
- b) le misure di risparmio imposte dalla *spending review* ed i limiti su specifiche voci di spesa;
- c) i limiti in materia di spese di personale;
- d) i limiti in materia di società partecipate.

##### 5.2 La legge 145/2018 ed i nuovi equilibri di bilancio

La legge 145/2018 (commi 819-830) hanno come già detto prima sancito il definitivo superamento dei vincoli di finanza pubblica, alla luce delle pronunce della Corte costituzionale 247/2017 e 101/2018. Dal 2019 l'ente è considerato in "equilibrio" (e quindi in pareggio) se, a rendiconto, garantirà un risultato di competenza non negativo, determinato dal prospetto degli equilibri di bilancio, ex allegato 10 al d.lgs. 118/2011. A livello previsionale non è previsto alcun vincolo particolare, anche perché è già applicabile nel nostro ordinamento l'obbligo di approvare il bilancio in pareggio tra entrate e spese, secondo quanto previsto dall'art. 162 del Tuel e dal p.c. all. 4/2.

Nella determinazione dei nuovi equilibri, concorrono, oltre alle entrate finali (primi 5 titoli) ed alle spese finali (primi 3 titoli) le seguenti voci prima escluse dal saldo di finanza pubblica:

- a) il FPV di entrata e di spesa, a prescindere dalla fonte di finanziamento;
- b) l'avanzo ed il disavanzo di amministrazione;
- c) le entrate da accensione di mutui e le spese per il rimborso di mutui

Le ripercussioni delle nuove regole sui bilanci locali e sulla gestione contabile delle risorse sono evidenti:

- ripristino della piena autonomia delle amministrazioni in ordine alle scelte di bilancio, con:

possibilità di applicare quote di avanzo, sia per la parte corrente che investimenti, senza più limiti parametrati agli spazi strutturali di manovra o agli spazi finanziari concessi;

possibilità di contrarre mutui entro i limiti dettati dalla capacità di indebitamento dell'art. 204 del Tuel e dalla sostenibilità delle rate di ammortamento dei mutui;

- semplificazione amministrativa, che viene alleggerita di tutti gli adempimenti connessi ai vincoli di finanza pubblica;
- rilevanza esclusivamente contabile della costituzione del FPV o dell'assunzione degli impegni di spesa, anziché della loro confluenza nell'avanzo di amministrazione. Come giustamente osservato dall'ANCI-IFEL *"con il superamento del saldo finale di competenza, le eccezioni per il mantenimento delle risorse nel FPV assumeranno una valenza strettamente contabile, e non costituiranno più una «strategia» utile a garantire una copertura delle spese di investimento ai fini del rispetto dei vincoli di finanza pubblica"*

### 5.3 Il contenimento delle spese di personale

L'art. 33, comma 2 del d.l. 34/2019, ed il DPCM attuativo del 17 marzo 2020 hanno riformato il calcolo delle capacità assunzionali degli enti locali: vengono definiti dei valori soglia, determinati come percentuale, differenziati per fascia demografica, sulla base di un parametro finanziario di flusso, a carattere variabile, quale la media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati dall'ente, calcolate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE) del bilancio di previsione. Dal computo della spesa personale rimangono esclusi gli oneri relativi ai rinnovi contrattuali e l'IRAP.

Le conseguenze immediate del nuovo meccanismo sono due:

- Il parametro finanziario flessibile, in quanto a carattere variabile, responsabilizza gli enti alla riscossione delle entrate locali, il cui gettito medio nel triennio potrà consentire se in aumento nuovi e ulteriori spazi assunzionali, oltre ad un'accurata definizione del FCDE;
- La mobilità non è più neutra l'Ente dovrà valutare la sussistenza dello spazio assunzionale alla luce dei nuovi criteri.

Le Unioni dei Comuni sono escluse da tale meccanismo, pertanto esse potranno assumere nel limite del 100% del turnover del personale cessato.

### 5.4 Le società partecipate

#### 5.5

In attuazione della legge delega di Riforma della pubblica amministrazione (Legge n. 124 /2015) è stato emanato il decreto legislativo n. 175/2016 recante Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica. Il decreto raccoglie, in un unico provvedimento, le varie disposizioni in materia di società a partecipazione pubblica ad oggi contenute in varie leggi, oltre ad introdurre alcune importanti novità relativamente alla gestione delle predette società ed ai relativi rapporti con le amministrazioni controllanti o partecipanti.

L'art. 24 del decreto prevede la revisione straordinaria delle partecipazioni detenute, direttamente o indirettamente, alla data di entrata in vigore della norma (23 settembre 2016), nelle seguenti società: a) società non riconducibili a nessuna delle seguenti categorie:

- società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, comma 1);
- società che svolgono attività riconducibili alla produzione di un servizio di interesse generale (inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi) o alla progettazione e realizzazione di un'opera pubblica (sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche) o alla realizzazione e gestione di un'opera pubblica o alla organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato o all'autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o a servizi di committenza (art. 4, comma 2);
- società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio delle amministrazioni socie (art. 4, comma 3);

b) società che non soddisfano i seguenti requisiti:

- convenienza economica e sostenibilità finanziaria per l'ente socio, in considerazione della possibile destinazione alternativa delle risorse pubbliche impegnate o della gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato, nonché compatibilità con i principi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa (art. 5, comma 1);
- compatibilità dell'intervento finanziario da parte dell'ente con la disciplina europea in materia di aiuti di stato (art. 5, c. 2);

c) società che ricadono in una delle seguenti ipotesi (art. 20, comma 2):

- assenza di dipendenti o numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- svolgimento di attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- conseguimento, nel triennio precedente, di un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
- produzione di un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, nel caso di società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale.

Nella programmazione complessiva delle attività dell'amministrazione si dovrà tenere conto dei seguenti indirizzi generali:

- rispetto del patto di stabilità interno, come prioritario obiettivo di stabilità della finanza pubblica a garanzia della sostenibilità del sistema paese per le generazioni future;
- rispetto dei limiti su specifiche tipologie di spesa imposti dalle leggi finanziarie, nel rispetto dell'autonomia organizzativa e gestionale dell'ente, sanciti dalla Costituzione (artt. 117 e 119);
- rispetto degli equilibri di bilancio nel loro complesso ed in tutti i loro aspetti (finanziari, monetari, patrimoniali, consolidati);
- contrasto all'evasione fiscale, per garantire l'attuazione del principio costituzionale della equità e della capacità contributiva;
- miglioramento della redditività del patrimonio;
- perseguimento di migliori livelli di sostenibilità dell'indebitamento;
- miglioramento del coordinamento con il bilancio dell'Unione ed i bilanci dei comuni aderenti;
- riduzione ed efficientamento della spesa iscritta nel bilancio dell'Unione, al fine di non aggravare i trasferimenti da parte dei comuni;
- sviluppo dell'attività di controllo sul corretto funzionamento della "macchina unione e delle macchine comunali";
- ricerca di nuove risorse regionali, statali e comunitarie aggiuntive a quelle ordinarie provenienti dai trasferimenti iscritti in bilancio attraverso la redazione di progetti specifici in coerenza con gli obiettivi europei e regionali.

## 5.5 Situazione socio – economica del territorio

L'analisi si concentra sul territorio, la popolazione, l'economia insediata ed il mercato del lavoro.

### 5.5.1 Territorio e infrastrutture

Il Comune di Isola Rizza si trova a circa trenta chilometri a sud est della provincia di Verona. E' attraversato dalla *Strada Statale 434 Transpolesana* che collega Verona a Rovigo.

Denominazione Comune	Superficie totale (ettari)	Superficie totale (Km <sup>2</sup> )	Popolazione residente al 31/12/2019	Densità abitativa (abitanti per Km <sup>2</sup> )
Isola Rizza	1667,77	16,68	3248	193,19

Dal punto di vista viabilistico di seguito si riportano le dimensioni delle infrastrutture stradali


STRADE	ISOLA RIZZA
STATALI KM <sup>2</sup>	4
PROVINCIALI KM <sup>2</sup>	4
COMUNALI KM <sup>2</sup>	36
VICINALI KM <sup>2</sup>	6
AUTOSTRADE KM <sup>2</sup>	0

Altre strutture presenti sul territorio:

STRUTTURE	NUMERO	CAPIENZA
Asili nido	n. 1	posti n. 35
Scuole materne statali	n. 0	posti n. 0
Scuole materne paritarie	n. 1	posti n. 124
Scuole elementari	n. 1	posti n. 160
Scuole medie	n. 1	posti n. 69
Strutture residenziali per anziani	n. 1	posti n. 88
Impianti sportivi	n. 1	N.D.
Cimiteri	n. 1	N.D.


**POPOLAZIONE E DINAMICHE DEMOGRAFICHE**

I grafici seguenti rappresentano la distribuzione della popolazione residente nei due comuni dell'Unione per età e sesso e la struttura della popolazione per fasce d'età al 1° gennaio 2020



Popolazione per età e sesso - 2020

COMUNE DI ISOLA RIZZA (VR) - Dati ISTAT 1° gennaio 2020 - Elaborazione TUTTITALIA.IT




Struttura per età della popolazione (valori %)

COMUNE DI ISOLA RIZZA (VR) - Dati ISTAT al 1° gennaio di ogni anno - Elaborazione TUTTITALIA.IT


### Popolazione straniera

Gli stranieri residenti a Isola Rizza al 31 dicembre 2019 sono **324** e rappresentano il 10,0% della popolazione residente.

La comunità straniera più numerosa è quella proveniente dalla **Romania** con il 47,2% di tutti gli stranieri presenti sul territorio, seguita dal **Marocco** (18,5%) e dalla **Moldavia** (5,2%).





La popolazione straniera residente presenta una composizione a Isola Rizza per la maggior parte degli stranieri proviene dall'Europa (66,70%).



## 6. TESSUTO ECONOMICO

Il territorio del Comune di Isola Rizza ha una vocazione agricolo – industriale. Alla data del 30 giugno 2018. Le imprese registrate nel settore agricolo rappresentano il 27%, mentre quelle nel settore industriale sono il 22%. Di queste ultime il 58% è attivo nel settore manifatturiero della fabbricazione del mobile. Il Comune di Isola Rizza infatti appartiene al Distretto del “Mobile Classico della Bassa Veronese”, ora denominato Distretto del Mobile di Verona, istituito con delibera di Giunta della Regione Veneto n. 2415 del 16 dicembre 2014. Il distretto territorialmente insiste sulle Province di Verona, Padova e Rovigo e coinvolge 43 comuni (23 di questi fanno parte della provincia di Verona, 14 della provincia di Padova, 6 della provincia di Rovigo). Si caratterizza per la presenza di piccole aziende di tipo artigianale, poco strutturate, che si servono spesso di intermediari ed accentrano all'interno quasi tutte le fasi di produzione, decentrando a specialisti di fase soprattutto la lucidatura dei pezzi o alcune particolari operazioni di finitura (decorazione, verniciatura, intaglio, intarsio).

Isola Rizza		2017	2018	2019	Var. % 2018/2017	Var. % 2019/2018	% sul totale imprese reg. anno 2019
<b>IMPRESE</b>	<b>Imprese registrate</b>	<b>365</b>	<b>357</b>	<b>351</b>	<b>-2,2</b>	<b>-1,7</b>	<b>100,0</b>
	di cui: Società di capitale	75	75	72	0,0	-4,0	20,5
	Società di persone	96	94	91	-2,1	-3,2	25,9
	Imprese individuali	188	182	183	-3,2	0,5	52,1
	Altre forme	6	6	5	0,0	-16,7	1,4
<b>Imprese attive</b>	<b>332</b>	<b>321</b>	<b>314</b>	<b>-3,3</b>	<b>-2,2</b>		
<b>Localizzazioni attive (imprese + unità locali)</b>	<b>397</b>	<b>385</b>	<b>384</b>	<b>-3,0</b>	<b>-0,3</b>		
							<b>2019</b>
	<i>Imprese registrate:</i>						<b>Addetti alle localizzazioni</b>
	Artigiane	112	112	107	30,5		
	Femminili	46	45	46	13,1		
	Giovanili	26	22	21	6,0		
	Straniere comunitarie	5	4	3	0,9		
	Straniere extracomunitarie	18	22	22	6,3		
<b>DEMOGRAFIA DELLE IMPRESE</b>	<i>Imprese registrate:</i>						
	Iscrizioni	24	10	17			
	Cancellazioni	24	23	25			
	-di cui cessazioni non d'ufficio	24	22	22			
<b>SETTORI ECONOMICI</b>	<b>ATECO 2007</b>						
	<b>Imprese registrate</b>	<b>365</b>	<b>357</b>	<b>351</b>			
	di cui: Agricoltura	101	95	95			
	Industria	77	78	71			
	Costruzioni	51	53	55			
	Commercio	57	58	57			
	Servizi di alloggio e ristorazione	13	14	14			
	Servizi alle imprese e alle persone	58	55	51			
	Imprese n.c.	8	4	8			
	<b>Imprese settore manifatturiero*</b>						
	Fabbricazione di mobili	44	45	41			
	Fabbricazione di prodotti in metallo (esclusi macchinari e attrezzature)	8	7	6			
	Industria del legno e dei prodotti in legno e sughero (esclusi i mobili)	5	6	6			
	Fabbricazione di macchinari ed apparecchiature nca	4	4	4			
	Fabbricazione di articoli in pelle e simili	2	2	3			
	Altre attività	14	14	11			
	* Ordinate per principali settori del 2019						
<b>INDICATORI ECONOMICI</b>			<b>2018</b>	<b>2019</b>		<b>2018</b>	<b>2019</b>
	Imprese registrate per Kmq	21,4	21,0		Fallimenti	2	3
	Imprese registrate per 1.000 abitanti	110,1	108,3		Turismo: arrivi	-	-
	Numero sportelli bancari	2	2		Turismo: presenze	-	-
	Sportelli bancari per 1.000 imprese reg.	5,5	5,6				



Elaborazioni Camera di Commercio di Verona su dati Infocamere, Istat, Banca d'Italia, Regione Veneto

## 6.1 Analisi strategica delle condizioni interne

Il comune di Isola Rizza ha trasferito all'Unione dei Comuni Destra Adige tutte le funzioni di cui all'art. 14 comma 27 D.L. 78/2010 con le relative risorse umane e finanziarie:

➤ lett. b)	Art. 14, comma 27 D.L. 78/2010 – Organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i servizi di trasporto pubblico comunale;
➤ lett. c)	Art. 14, comma 27 D.L. 78/2010 – Catasto ad eccezione delle funzioni mantenute dallo stato;
➤ lett. e)	Art. 14, comma 27 D.L. 78/2010 – Attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi;
➤ lett. f)	Art. 14, comma 27 D.L. 78/2010 – Organizzazione e gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi;
➤ lett. g)	Art. 14, comma 27 D.L. 78/2010 – Progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini;
➤ lett. h)	Art. 14, comma 27 D.L. 78/2010 edilizia scolastica per la parte non attribuita alla competenza delle province, organizzazione e gestione dei servizi scolastici
➤ lett. i)	Art. 14, comma 27 D.L. 78/2010 – Polizia Municipale
➤ lett. a	Art. 14, comma 27 D.L. 78/2010 – Organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo;
➤ lett. d	Art. 14, comma 27 D.L. 78/2010 – La pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché' la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale
➤ lett. l	Art. 14, comma 27 D.L. 78/2010 – Tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e compiti in materia di servizi anagrafici nonché' in materia di servizi elettorali, nell'esercizio delle funzioni di competenza statale.

In attuazione a quanto previsto dalla relativa convenzione nei bilancio del comune continuano ad essere iscritte le entrate di natura tributaria e patrimoniale, i trasferimenti correnti destinati al Comune per specifiche finalità, le spese di investimento e le relative contribuzioni e le spese relative alle utenze.

In questo paragrafo forniremo un quadro sintetico relativo solamente ad alcune delle sopracitate voci, per tutto il resto si rinvia al D.U.P. dell'Unione.

## 6.2 Enti e società partecipati

Denominazione	Forma Giuridica	Stato della società	Settore Ateco 1	Società in house per l'Amministrazione	Quota % di partecipazione detenuta direttamente	Servizio affidato
ACQUE VERONESI S.C.A R.L.	Società consortile	La società è attiva (1)	GESTIONE DELLE RETI FOGNARIE (E.37) - RACCOLTA, TRATTAMENTO E FORNITURA DI ACQUA (E.36)	No	0,17 (partecipazione detenuta indirettamente tramite Camvo s.p.a.	
CAMVO S.P.A.	Società per azioni	La società è attiva (1)	RACCOLTA, TRATTAMENTO E FORNITURA DI ACQUA (E.36) - Installazione di impianti elettrici in edifici o in altre opere di costruzione (inclusa manutenzione e riparazione) (F.43.21.01)- Installazione di impianti idraulici, di riscaldamento e di condizionamento dell'aria (inclusa manutenzione e riparazione) in edifici o in altre opere di costruzione (F.43.22.01) - Installazione impianti di illuminazione stradale e dispositivi elettrici di segnalazione, illuminazione delle piste degli aeroporti (inclusa manutenzione e riparazione) (F.43.21.03)	Si	4,48	Gestione calore
CISI S.R.L. IN LIQUIDAZIONE	Società a responsabilità limitata	Sono in corso procedure di liquidazione volontaria o scioglimento. (2)	RACCOLTA, TRATTAMENTO E FORNITURA DI ACQUA (E.36)	No	0,01	

**COMUNE DI ISOLA RIZZA**
**DUP 2020-2022**

CONSIGLIO DI BACINO "VERONESE"	Ente di diritto pubblico	La società è attiva (1)	GESTIONE DELLE RETI FOGNARIE (E.37)	No	0,35	
CONSIGLIO DI BACINO VERONA SUD	Altro	La società è attiva (1)	ATTIVITÀ DI RACCOLTA, TRATTAMENTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI; RECUPERO DEI MATERIALI (E.38)	No	1,3378	
CONSORZIO PER LO SVILUPPO DEL BASSO VERONESE	Consorzio	Sono in corso procedure di liquidazione volontaria o scioglimento. (2)	Pubbliche relazioni e comunicazione (M.70.21)	No	0,68	
ESA-COM. S.P.A.	Società per azioni	La società è attiva (1)	ATTIVITÀ DI RACCOLTA, TRATTAMENTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI; RECUPERO DEI MATERIALI (E.38)	Si	0,09	Raccolta, trattamento e smaltimento rifiuti

Sulla scorta delle linee di indirizzo per la ricognizione e i piani di razionalizzazione degli organismi partecipati dagli enti territoriali, approvato con delibera di Consiglio n. 33 del 20.12.2019 non sussistono società che svolgono servizi non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, per le quali dover adottare interventi di razionalizzazione.

### 6.3 Risorse finanziarie

Risulta sempre più difficile ai Comuni realizzare spese di investimento.

Da un lato la crisi economica che ha colpito il paese, con effetti negativi molto forti soprattutto nel settore dell'edilizia, ha determinato una forte contrazione delle risorse a disposizione dei comuni per il finanziamento degli investimenti, connesse ai proventi dell'attività edilizia (permessi di costruire) e ai proventi delle alienazioni.

Dall'altro lato le opere vengono finanziate in buona parte anche mediante l'applicazione di avanzo disponibile, in quanto l'avanzo destinato ad investimenti o vincolato alla realizzazione delle opere, rappresenta una quota ridotta del risultato di amministrazione, non sufficiente a finanziare le spese di investimento.

In questo contesto, l'Unione rappresenta un interessante opportunità per la realizzazione di spese di investimento, soprattutto in ambito sovracomunale.

Nel corso dell'esercizio 2020 sono in fase di realizzazione la posa della fibra ottica e wireless, le asfaltare di alcune strade comunali. Il primo intervento è finanziato mediante l'applicazione dell'avanzo disponibile, il secondo mediante i trasferimenti dei comuni.

#### 6.3.1 Spesa corrente per l'esercizio delle funzioni fondamentali

Il Comune di Isola Rizza a decorrere dal 01.01.2016 ha trasferito tutte le funzioni fondamentali di cui all'articolo 14, comma 32, del D.L. n. 78/2010, convertito con modificazioni dalla legge n. 122/2010, come modificato dall'articolo 19, comma 1, del D.L. n. 95/2012 (L. n. 135/2012):

- a) organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo;
- b) organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i servizi di trasporto pubblico comunale;
- c) catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente;
- d) la pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale;
- e) attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi;
- f) l'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi;
- g) progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini;
- h) edilizia scolastica per la parte non attribuita alla competenza delle province, organizzazione e gestione dei servizi scolastici;
- i) polizia municipale e polizia amministrativa locale;
- l) tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e compiti in materia di servizi anagrafici nonché in materia di servizi elettorali, nell'esercizio delle funzioni di competenza statale;
- l-bis) i servizi in materia statistica.

La spesa corrente per l'esercizio delle funzioni risulta essere la seguente:

Miss.	Progr.	Descrizione	Previsione 2020	% sul totale	Previsione 2021	% sul totale	Previsione 2022	% sul totale
1	1	Organi istituzionali, partecipazione e decentramento	37.500,00	2,27%	37.500,00	2,55%	37.500,00	2,55%
1	2	Segreteria generale, personale e organizzazione	123.036,00	7,45%	123.036,00	8,38%	123.036,00	8,38%
1	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione	59.000,00	3,57%	59.000,00	4,02%	59.000,00	4,02%
1	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	30.000,00	1,82%	30.000,00	2,04%	30.000,00	2,04%
1	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	5000	0,30%	5000	0,34%	5000	0,34%
1	6	Ufficio tecnico	292.795,20	17,72%	243.600,00	16,58%	243.600,00	16,58%

1	7	Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico	78.684,95	4,76%	72.900,00	4,96%	72.900,00	4,96%
1	8	Statistica e sistemi informativi	13.000,00	0,79%	13.000,00	0,88%	13.000,00	0,88%
1	10	Risorse umane	84.200,00	5,10%	84.200,00	5,73%	84.200,00	5,73%
1	8	Altri servizi generali	69.186,82	4,19%	54.200,00	3,69%	54.200,00	3,69%
3		Ordin ePubblico e sicurezza	355,44	0,02%	0	0,00%	0	0,00%
4		Funzione di istruzione pubblica	262.000,00	15,86%	258.000,00	17,56%	258.000,00	17,56%
5	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	29.000,95	1,76%	24.000,00	1,63%	24.000,00	1,63%
6	1	Sport e tempo libero	40.301,81	2,44%	32.900,00	2,24%	32.900,00	2,24%
9	===	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	65.162,51	3,94%	50.300,00	3,42%	50.300,00	3,42%
10	===	Trasporti e diritto alla mobilità	167.000,00	10,11%	165.000,00	11,23%	165.000,00	11,23%
12	===	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	137.500,00	8,32%	115.500,00	7,86%	115.500,00	7,86%
14	===	Sviluppo economico e competitività	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
15	===	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	1.100,00	0,07%	1.100,00	0,07%	1.100,00	0,07%
18	1	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	99.714,00	6,03%	99.714,00	6,79%	99.714,00	6,79%
<b>TOTALE</b>			<b>1.594.537,68</b>	<b>100</b>	<b>1.468.950,00</b>	<b>100</b>	<b>1.468.950,00</b>	<b>100</b>

Nelle missioni e programmi sopra elencati il macroaggregato più consistente è rappresentato dai trasferimenti correnti a favore dell'Unione.

Nel triennio 2020-2022 i trasferimenti all'Unione ammontano ad euro 824.054,39 è così composta:

- a) ex contributo per abitante 94.714,00
- b) trasferimento per finanziamento delle funzioni fondamentali € 711.355,44
- c) trasferimenti per lo straordinario elettorale € 17.984,95

## 6.4 Il reperimento delle risorse straordinarie ed in conto capitale

### 6.4.1 Indebitamento

L'indebitamento del Comune di Isola Rizza non presenta livelli elevati. L'incidenza percentuale degli interessi sulle entrate correnti ai sensi dell'art. 204 del TUEL è la seguente:

2017	2018	2019	2020	2021	2022
4,03%	4,95	4,43%	3,89%	3,60	3,62

### 6.4.2 Gli equilibri di bilancio

L'art. 162, comma 6, del TUEL impone che il totale delle entrate correnti (i primi 3 titoli delle entrate, ovvero: tributarie, da trasferimenti correnti ed entrate extratributarie sia almeno sufficiente a garantire la copertura delle spese correnti (titolo 1) e delle spese di rimborso della quota capitale dei mutui e dei prestiti contratti dall'Ente. L'eventuale saldo positivo di parte corrente è destinato al finanziamento delle spese di investimento. All'equilibrio di parte corrente possono concorrere anche entrate

diverse dalle entrate correnti (entrate straordinarie) nei soli casi espressamente previsti da specifiche norme di legge. A tale proposito il comma 460 dell'articolo 1 della legge n. 232/206, a decorrere dal 1° gennaio 2018 vincola i proventi del rilascio dei titoli abilitativi edilizi e relative sanzioni al finanziamento, tra gli altri, delle spese per la realizzazione e manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, oltre che delle spese di progettazione.

Il bilancio dell'ente presenta alcuni elementi di criticità circa il rispetto dell'equilibrio di parte corrente, dato dalla forte rigidità della spesa corrente (mutui, utenze e trasferimenti all'Unione) e dall'incidenza delle entrate di dubbia esigibilità (il 58% delle entrate da evasione tributaria risulta di dubbia esigibilità). Negli esercizi precedenti l'equilibrio di parte corrente, è stato assicurato mediante l'utilizzo di oneri di urbanizzazione. Questi ultimi sono entrate molto variabili e negli ultimi anni hanno subito una forte contrazione causata dalla crisi economica del Paese. Al fine di ripristinare l'equilibrio di parte corrente nel triennio 2020-2022 l'Ente è ricorso alla leva fiscale.

<b>EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO</b>			<b>COMPETENZA ANNO 2020</b>	<b>COMPETENZA ANNO 2021</b>	<b>COMPETENZA ANNO 2022</b>
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		1.668.266,74			
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata	(+)		63.544,53	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)		0,00	0,00	0,00
B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		1.709.913,35 0,00	1.595.100,00 0,00	1.595.100,00 0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)		0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti <i>di cui</i> <i>- fondo pluriennale vincolato</i> <i>- fondo crediti di dubbia esigibilità</i>	(-)		1.652.457,88 0,00 10.000,00	1.500.100,00 0,00 19.000,00	1.500.100,00 0,00 19.000,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(-)		0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to mutui e prestiti obbligazionari <i>- di cui per estinzione anticipata di prestiti</i> <i>- di cui Fondo anticipazioni di liquidità</i>	(-)		516.182,68 404.182,68 0,00	112.000,00 0,00 0,00	112.000,00 0,00 0,00
<b>G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)</b>			<b>-395.182,68</b>	<b>-17.000,00</b>	<b>-17.000,00</b>
<b>ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI</b>					
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti (2) <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		0,00 0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		0,00 0,00	26.000,00 0,00	26.000,00 0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		9.000,00	9.000,00	9.000,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)		404.182,68	0,00	0,00
<b>EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (3)</b>					
<b>O=G+H+I-L+M</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>


## 7. GLI INDIRIZZI E OBIETTIVI STRATEGICI DELL'ENTE

Con delibera di Consiglio Comunale n. 26 del 13.11.2019 e n. 32 del 13.11.2019 rispettivamente i Comuni di Isola Rizza e San Pietro di Morubio hanno approvato lo studio di fattibilità e richiesto alla Regione Veneto di variare le circoscrizioni comunali per fusione dei due comuni e costituzione di un nuovo comune che sarà denominato Borgo Veronese (legge regionale 24.12.1992 n. 25)

Lo studio di fattibilità presentato dalla società Maggioli s.p.a. , infatti ha evidenziato che le due realtà comunali presentano molte similitudini considerando i seguenti diversi aspetti:

- le caratteristiche demografiche e socio-economiche dei territori interessati dal processo di fusione;
- le realtà organizzative ed economico-contabili delle singole Amministrazioni Comunali interessate alla fusione, anche con riferimento alla qualità e quantità dei servizi erogati;
- gli effetti che il processo di fusione potrebbe generare sulla riorganizzazione delle strutture comunali, sul bilancio del nuovo ente e sull'allocazione delle risorse, sull'offerta di servizi pubblici;
- le modalità di informazione ai cittadini;
- i benefici economici e non economici che la fusione dei due Comuni può generare;

In vista del referendum per la fusione, previsto per il mese di ottobre 2020, le amministrazioni comunali si stanno adoperando per far conoscere ai cittadini ed ai diversi portatori di interessi il progetto di fusione sul quale dovranno poi esprimersi. In questi mesi gli uffici comunali si stanno preparando ad attuare la struttura organizzativa del nuovo comune che prevede la seguente articolazione:




Si prevede di creare in entrambe le attuali sedi municipali un innovativo sistema di accoglienza per i cittadini, in cui andare a convogliare tutte le richieste riguardanti servizi demografici, istruzione, sociale ecc., sul modello di uno Sportello Polivalente.

Gli obiettivi dello Sportello Polivalente sono i seguenti:

- semplificare il rapporto con i cittadini
- realizzare un punto unico di contatto (fisico, telefonico, telematico) distribuito sulle due sedi
- offrire più alternative di fruizione (orario prolungato con preserale, sabato mattina)
- essere differenziato per segmenti omogenei di fruitori (es. imprese, cittadini...)
- innovare profondamente il rapporto con i cittadini.

Fig. 3.6 – Modello organizzativo di Sportello Polivalente e Polifunzionale



In questa delicata fase fare una programmazione triennale è assai difficile perché tutto dipenderà dall'esito del referendum.

**DUP**

**Documento Unico di Programmazione**

**Sezione Operativa**

**(SeO)**

**Periodo 2019-2021**

8 QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

ENTRATE	CASSA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022	SPESE	CASSA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	1.668.266,74								
Utilizzo avanzo di amministrazione <i>di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità</i>		71.743,60 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	Disavanzo di amministrazione <sup>(1)</sup>  Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto <sup>(2)</sup>		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Fondo pluriennale vincolato		401.927,30	0,00	0,00					
<b>Titolo 1</b> - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	1.359.899,87	1.320.172,60	1.392.000,00	1.392.000,00	<b>Titolo 1</b> - Spese correnti <i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i>	1.824.348,37	1.652.457,88 0,00	1.500.100,00 0,00	1.500.100,00 0,00
<b>Titolo 2</b> - Trasferimenti correnti	315.581,75	307.940,75	125.300,00	125.300,00	<b>Titolo 2</b> - Spese in conto capitale <i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i>	716.897,01	562.276,28 0,00	472.290,00 0,00	13.000,00 0,00
<b>Titolo 3</b> - Entrate extratributarie	92.201,86	81.800,00	77.800,00	77.800,00	<b>Titolo 3</b> - Spese per incremento di attività finanziarie <i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<b>Titolo 4</b> - Entrate in conto capitale	168.881,58	143.149,91	489.290,00	30.000,00					
<b>Titolo 5</b> - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00					
<b>Totale entrate finali</b> .....	1.936.565,06	1.853.063,26	2.084.390,00	1.625.100,00	<b>Totale spese finali</b> .....	2.541.245,38	2.214.734,16	1.972.390,00	1.513.100,00
<b>Titolo 6</b> - Accensione di prestiti	404.182,68	404.182,68	0,00	0,00	<b>Titolo 4</b> - Rimborso di prestiti <i>- di cui Fondo anticipazioni di liquidità</i>	516.182,68	516.182,68 0,00	112.000,00 0,00	112.000,00 0,00
<b>Titolo 7</b> - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>Titolo 5</b> - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Titolo 9</b> - Entrate per conto di terzi e partite di giro	347.326,56	345.000,00	345.000,00	345.000,00	<b>Titolo 7</b> - Spese per conto terzi e partite di giro	362.895,03	345.000,00	345.000,00	345.000,00
<b>Totale titoli</b>	2.688.074,30	2.602.245,94	2.429.390,00	1.970.100,00	<b>Totale titoli</b>	3.420.323,09	3.075.916,84	2.429.390,00	1.970.100,00
<b>TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE</b>	4.356.341,04	3.075.916,84	2.429.390,00	1.970.100,00	<b>TOTALE COMPLESSIVO SPESE</b>	3.420.323,09	3.075.916,84	2.429.390,00	1.970.100,00
Fondo di cassa finale presunto	936.017,95								

## 9 VALUTAZIONE SUI MEZZI FINANZIARI

## 9.1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo 1.00)

Le previsioni relative alle entrate tributarie sono effettuate tenendo conto di quanto stabilito dal Principio contabile allegato n. 4/2 al D. Lgs. n. 118/2011, in base al quale:

- le entrate tributarie gestite attraverso ruoli ordinari e le liste di carico sono accertate e imputate contabilmente all'esercizio in cui sono emessi il ruolo, l'avviso di liquidazione e di accertamento e le liste di carico, a condizione che la scadenza per la riscossione del tributo sia prevista entro i termini dell'approvazione del rendiconto nei casi in cui la legge consente espressamente l'emissione di ruoli con scadenza nell'esercizio successivo (punto 3.7.1);
- le entrate tributarie riscosse per autoliquidazione dei contribuenti sono accertate sulla base delle riscossioni effettuate entro la chiusura del rendiconto e, comunque, entro la scadenza prevista per l'approvazione del rendiconto.
- sono accertate per cassa anche le entrate derivanti dalla lotta all'evasione delle entrate tributarie riscosse per cassa, salvo i casi in cui la lotta all'evasione è attuata attraverso l'emissione di avvisi di liquidazione e di accertamento, di ruoli e liste di carico, accertate sulla base di documenti formali emessi dall'ente e imputati all'esercizio in cui l'obbligazione scade

## Evoluzione delle entrate tributarie

	Anno 2019 Previsione Definitive	Anno 2020 Previsioni	Anno 2021 Previsioni	Anno 2022 Previsioni
101 Imposte tasse e proventi assimilati	1.088.963,00	929.000,00	1.001.000,00	1.001.000,00
301 Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali (cap.105)	384.973,00	391.172,60	391.000,00	391.000,00
<b>TOTALE</b>	<b>1.473.956,60</b>	<b>1.320.172,60</b>	<b>1.392.000,00</b>	<b>1.392.000,00</b>

## 9.1.1 Aliquote e detrazioni IMU

L'IMU si applica sul possesso di immobili, fatta eccezione per: gli immobili non di lusso (ossia iscritti in catasto in categorie diverse da A/1, A/8, A/9) adibiti ad abitazione principale e le relative pertinenze;

- gli immobili equiparati all'abitazione principale, definiti all'art.1, comma 741, lettera c) della L.160/2019;
- i terreni agricoli, nonché quelli non coltivati, ovunque ubicati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola.

Il vigente Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU) è stato approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 19/09/2020.

Le aliquote e detrazioni applicate per l'anno 2020, tenendo conto che esse devono coprire anche il mancato gettito della TASI abrogata, sono riportate di seguito. Esse derivano dalla somma delle aliquote IMU e TASI approvate per l'anno 2019, ad eccezione dell'aliquota per gli immobili del gruppo D, dove la quota di competenza comunale è stata ridotta del 27% rispetto all'anno 2019 in considerazione delle difficoltà economiche che le attività produttive hanno dovuto affrontare per l'emergenza epidemiologica da Covid-19.

## Aliquote e detrazioni IMU

DESCRIZIONE	ALIQUOTA IMU per mille
Abitazioni principali e loro pertinenze (ad eccezione delle categorie catastali A1, A8 e A9)	<b>ESENTI</b>
Abitazioni principali e loro pertinenze limitatamente alle categorie catastali A1, A8 e A9	<b>6,00</b> con detrazione 200€
Fabbricati rurali ad uso strumentale	<b>1,00</b>
Immobili merce	<b>zero</b>
Terreni agricoli non condotti direttamente	<b>9,60</b>
Immobili del gruppo D (esclusi i rurali strumentali)	<b>8,40</b> (di cui 7,60 per mille riservato allo Stato)
Tutti gli altri immobili	<b>9,60</b>

## Previsione gettito IMU

Descrizione	Anno 2019 Previsioni Definitive	Anno 2020 Previsioni	Anno 2021 Previsioni	Anno 2022 Previsioni
<b>GETTITO IMU (cap. 4)</b>	550.500,00	612.000,00	646.000,00	646.000,00
<b>IMU/ICI ACCERTAMENTI E LIQUIDAZIONI (CAP. 7)</b>	130.000,00	15.000,00	30.000,00	30.000,00

## 9.1.2 TARI

Il DPR n. 158/1999 prevede la redazione del Piano Economico Finanziario annuale, comprendente la descrizione della modalità di svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti nonché la componente economico-finanziario del servizio di gestione del ciclo integrato dei rifiuti, classificando i costi in costi operativi di gestione, costi comuni e costi d'uso del capitale, distinti in costi fissi e variabili.

Le funzioni di regolazione in materia di gestione dei rifiuti urbani spettano all'Autorità dell'Ambito Territoriale Ottimale (Codice Ambientale: art. 201 del D.Lgs. n. 152/2006), alla quale compete anche l'approvazione del Piano Finanziario (art. 238, comma 5, del D.Lgs. n. 152/2006).

La Legge Regionale Veneto 31/12/2012 n. 52, con "le nuove Disposizioni per l'organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani ed attuative dell'art. 2, comma 186-bis della L. 191/2009", all'art. 3 ha in particolare previsto che la Giunta Regionale approva il riconoscimento dei bacini territoriali per l'esercizio in forma associata di dette funzioni, attraverso la costituzione dei consigli di bacino, i quali pertanto subentrano nelle funzioni già di competenza dell'Autorità d'Ambito.

Con D.G.R. Veneto 21/01/2014 n. 13, sono stati riconosciuti i bacini territoriali per l'esercizio in forma associata delle funzioni di organizzazione e controllo del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani a livello provinciale.

Con successiva D.G.R. Veneto 17/07/2014 n. 1117, è stato approvato lo schema di convenzione tipo per la costituzione e funzionamento di detti Consigli di Bacino.

In data 1 luglio 2015 è stata sottoscritta la convenzione fra i comuni partecipanti al Consiglio di Bacino "Verona Sud".

Il Consiglio di Bacino di "Verona Sud" ha trasmesso il modello del Piano Economico Finanziario, approvato dallo stesso con provvedimento n. 19 in data 5/11/2018, da redigersi a cura dell'Ente gestore. E' competenza del Consiglio di bacino la determinazione dei livelli di imposizione tariffaria a copertura di costi del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, e

conseguentemente l'approvazione dei piani finanziari per tutti gli Enti ricompresi nell'ambito territoriale di riferimenti. Inoltre spetta al Bacino la determinazione delle tariffe per quegli enti che hanno adottato la tariffa corrispettiva basata sulla misurazione, cosiddetta puntuale, dei rifiuti urbani e assimilati conferiti al pubblico servizio.

La Società ESA-Com. S.p.A. ha trasmesso il Piano Finanziario 2019, relativo al Servizio rifiuti urbani al Consiglio di Bacino "VERONA SUD" il quale ha comunicato che i PEF 2019, risultano rispettosi dello schema approvato in Assemblea con provvedimento n. 19 del 05/11/2018 e che le Amministrazioni possono procedere all'approvazione nel contesto del Bilancio di Previsione 2019-2021.

L'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio "chi inquina paga".

La deliberazione dell'ARERA n. 443 del 31/10/2019 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021:

In particolare l'art. 6 della deliberazione ARERA disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo in particolare che il piano debba essere validato dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore del servizio rifiuti e rimette all'ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario, dopo che l'Ente territorialmente competente ha assunto le pertinenti determinazioni.

In considerazione delle difficoltà nel processo di quantificazione e classificazione dei costi da inserire nel Piano Economico Finanziario e nella conseguente determinazione delle entrate tariffarie a partire dall'anno 2020, è stato previsto che i comuni possano, "in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione e approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021" (art. 107, comma 5 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18).

Alla luce delle considerazioni sopra esposte, per l'anno 2020 vengono confermate le tariffe della Tariffa corrispettivo applicate per l'anno 2019 ed approvate con deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 27/03/2019, esecutiva. La Società ESA-Com. S.p.A. in riferimento all'art. 107, commi 4 e 5, del D.L. 18/03/2020, ha comunicato che "si ritiene plausibile che i Comuni del Bacino Verona Sud possano confermare le tariffe applicate per l'anno 2019 e successivamente, comunque entro il 31 dicembre 2020, all'approvazione del PEF del servizio Rifiuti, con imputazione dei costi di eventuali conguagli ripartiti nei tre anni successivi a partire dal 2021".

Per l'anno 2020 il comune ha deliberato con atto consigliere n. 17 del 29/09/2020 la riduzione totale della quota "fissa" e della quota "variabile" della tariffa corrispettivo sui rifiuti, ponendo le stesse pari a zero, per l'anno 2020 e limitatamente al periodo di sospensione, per le utenze non domestiche (contemplate nella deliberazione ARERA n. 158/2020) che, in base alle disposizioni normative in materia, sono state interessate dalla sospensione dell'attività per il periodo Covid-19 (sulla base delle medesime fattispecie indicate nella medesima deliberazione ARERA n. 158/2020).

### 9.1.3 TASI

Il tributo per i servizi indivisibili (TASI) è abrogato a decorrere dal 01.01.2020 così come previsto dalla Legge 27 dicembre 2019 n. 160 (legge di bilancio 2020) la quale all'art.1, comma 738, testualmente recita: "A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013 n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783".

Descrizione	Anno 2019 Previsione Definitiva	Anno 2020 Previsioni	Anno 2021 Previsioni	Anno 2022 Previsioni
<b>Totale gettito TASI ( cap.5)</b>	82.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>TASI Accertamenti e liquidazioni (cap. 8)</b>	18.000,00	0,00	23.000,00	23.000,00

### 9.1.4 Addizionale comunale IRPEF

L'addizionale comunale IRPEF è prevista dal D.Lgs. n. 360/1998, in base al quale i comuni possono variare l'aliquota fino ad un massimo dello 0,8 per cento, anche differenziata in funzione dei medesimi scaglioni di reddito IRPEF, nonché introdurre soglie di esenzione per particolari categorie di contribuenti.

L'aliquota unica per l'anno 2020 è confermata nella misura dello 0,80%

#### Previsione gettito Addizionale IRPEF

Ai fini della previsione del gettito dell'addizionale IRPEF si è tenuto conto di quanto previsto al punto 3.7.5 del Principio contabile allegato n. 4/2 al D. Lgs. n. 118/2011, in base al quale "[...] l'importo da accertare conseguente alle modifiche delle aliquote e della fascia di esenzione, o all'istituzione del tributo, non può essere superiore a quello risultante dall'utilizzo del simulatore fiscale disponibile sul portale del federalismo fiscale."

Descrizione	Anno 2019 Previsione definitiva	Anno 2020 Previsioni	Anno 2021 Previsioni	Anno 2022 Previsioni
<b>Addizionale IRPEF (cap. 10)</b>	276.483,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00

### 9.1.5 Gli altri tributi.

Relativamente alle altre entrate tributarie, le previsioni sono le seguenti:

Tributo	Anno 2019 Previsione definitiva	Anno 2020 Previsioni	Anno 2021 Previsioni	Anno 2022 Previsioni
<b>Imposta sulla pubblicità e diritti p.a.(cap. 15)</b>	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00

### 9.1.6 Risorse relative al recupero dell'evasione tributaria

Le entrate relative al recupero dell'evasione tributaria sono previste, nel triennio 2020-2022, come segue:

TRIBUTO	2020	2021	2022
IMU recupero evasione	15.000,00	15.000,00	15.000,00
TASI recupero evasione	0,00	23.000,00	23.000,00
<b>TOTALE</b>	<b>€ 15.000,00</b>	<b>€ 38.000,00</b>	<b>€ 38.000,00</b>

Al fine di perseguire il principio dell'equità fiscale, il Comune ha adottato un regolamento per consentire ai contribuenti che hanno pendenze con l'Ente di sanare la propria posizione tributaria accertata dal comune negli anni precedenti e per la quale è stata avviata la procedura di riscossione coattiva.

### 9.1.7 Il Fondo di solidarietà comunale

Il Fondo di solidarietà comunale è stato previsto in euro 391.172,60 come comunicato dal Ministero.

**Trasferimenti correnti (Titolo II)**

	<b>Anno 2019 Previsioni definitive</b>	<b>Anno 2020 Previsioni</b>	<b>Anno 2021 Previsioni</b>	<b>Anno 2022 Previsioni</b>
100 Tributi in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
200 Contributi agli investimenti	284.531,20	113.149,91	459.290,00	0,00
300 Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
400 Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	0,00	0,00	0,00	0,00
500 Altre entrate in conto capitale	72.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
<b>TOTALE</b>	<b>356.531,20</b>	<b>143.149,21</b>	<b>489.290,00</b>	<b>30.000,00</b>

**9.2.1. Le entrate da contributi agli investimenti**

	<b>Anno 2019 Previsioni definitive</b>	<b>Anno 2020 Previsioni</b>	<b>Anno 2021 Previsioni</b>	<b>Anno 2022 Previsioni</b>
Contributi da amministrazioni statali	100.000,00	73.000,00	0,00	0,00
Contributi da amministrazioni locali	184.531,20	40.149,91	459.290,00	0,00
Contributi da altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00	0,00	0,00
Contributi da imprese	0,00	0,00	0,00	0,00
Contributi da istituzioni private	0,00	0,00	0,00	0,00
Contributo sviluppo investimenti	8.620,00	0,00	0,00	0,00
Altri contributi	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale contributi agli investimenti</b>	<b>293.262,20</b>	<b>113.149,91</b>	<b>459.290,00</b>	<b>0,00</b>

**9.3. Entrate extra-tributarie (Titolo 3.00)**

	<b>Anno 2019 Previsioni definitive</b>	<b>Anno 2020 Previsioni</b>	<b>Anno 2021 Previsioni</b>	<b>Anno 2022 Previsioni</b>
100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	63.289,30	37.300,00	37.300,00	37.300,00
200 Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
300 Interessi attivi	0,00	0,00	0,00	0,00
400 Altre entrate da redditi da capitale	0,00			
500 Rimborsi e altre entrate correnti	36.800,00	43.000,00	39.000,00	39.000,00
<b>Totale Entrate extra-tributarie</b>	<b>101.589,30</b>	<b>81.800,00</b>	<b>77.800,00</b>	<b>77.800,00</b>

**9.4 Entrate in conto capitale (Titolo 4.00)****9.4.1 Proventi attività edilizia.**

La crisi economica ha notevolmente ridotto il volume dei proventi connessi all'attività edilizia. La previsione rispecchia questo trend, tenuto conto che le stime di ripresa del mercato immobiliare hanno una curva temporale lunga.

	<b>Anno 2019 Previsioni definitive</b>	<b>Anno 2020 Previsioni</b>	<b>Anno 2021 Previsioni</b>	<b>Anno 2022 Previsioni</b>
<b>Totale proventi da permessi a costruire (cap. 410)</b>	72.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
<i>Proventi destinati a spese correnti:</i>	0	0,00	0,00	0,00

**9.5 Entrate da riduzioni di attività finanziarie (Titolo 5.00)**

Non sono previste entrate.

**9.6 Accensione di prestiti (Titolo 6.00)**

Nell'anno 2020 la Cassa Depositi e Prestiti con la circolare n. 1300 del 23/04/2020 avente ad oggetto: "Rinegoziazione per l'anno 2020 dei prestiti concessi agli Enti locali dalla Cassa depositi e prestiti società per azioni", ha reso la propria disponibilità alla rinegoziazione dei finanziamenti concessi ai comuni, che presentano le seguenti caratteristiche:

- prestiti ordinari, a tasso fisso o variabile, e flessibili;
- oneri di ammortamento interamente a carico dell'Ente beneficiario;
- in ammortamento al 1° gennaio 2020, con debito residuo a tale data pari o superiore ad euro 10.000,00, e scadenza successiva al 31 dicembre 2020,

ivi inclusi i prestiti oggetto di precedenti operazioni di rinegoziazione attivate dalla C.D.P. successivamente alla trasformazione in società per azioni, nonché quelli rinegoziati ai sensi del D.M. del 20 giugno 2003 e quelli intestati ad Enti in procedura di dissesto, purché, al momento della domanda di rinegoziazione, risulti approvata l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato.

Acque Veronesi s.c.a.r.l. attuale gestore del servizio idrico integrato, che rimborsa all'Ente le rate pagate annualmente per le reti idriche ai sensi dell'art. 7 della vigente convenzione tra l'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale Veronese ed Acque Veronesi s.c.a.r.l., con nota prot. n. 1050 del 11.05.2020 ha richiesto a questo Ente di valutare l'operazione di rinegoziazione in considerazione del fatto che tra i costi che vengono attribuiti alla tariffa dell'acqua ci sono le rate dei mutui relativi alla realizzazione delle opere del servizio idrico e pertanto l'eventuale adesione alla procedura di rinegoziazione dei prestiti menzionata permetterebbe alla società di adottare misure tali da avere beneficio immediato sulle tariffe 2020 e successive.

Questo Ente con delibera di Giunta Comunale n. 16 del 25/05/2020 ad oggetto ha approvato l'operazione di rinegoziazione dei mutui relativi al servizio idrico oggetto di rimborso da parte di Acque Veronesi s.c.a.r.l.

Si evidenzia che l'art. 119 comma 6 della Costituzione vieta il ricorso all'indebitamento e quindi anche l'operazione di rinegoziazione per il finanziamento di spese correnti, conseguentemente i risparmi relativi alle rate dei mutui oggetto di rinegoziazione possono essere utilizzati solo per spese di investimento o per la riduzione del debito.

In deroga a tale principio l'art. 57 comma 1 quater del d.l. 124/2019 modificando l'art. 7 comma 2 del D.L. 78/2015, ha disposto che sino al 2023 è possibile utilizzare le economie senza vincolo di destinazione per finanziare spese correnti o minori entrate. La Corte dei Conti Sezioni riunite con sentenza n. 23 del 29/07/2019 ha stabilito che eventuali economie

generate da rinegoziazione dei mutui non utilizzate confluiscono nei fondi destinati del risultato di amministrazione e, in virtù dell'espressa deroga di legge possono essere utilizzate per il finanziamento della spesa corrente.

Alla luce di quanto sopra esposto, nel bilancio di previsione 2020-2022 le economie derivanti dall'operazione di rinegoziazione sono state utilizzate in parte corrente per finanziare le minori entrate.

In base a quanto previsto dal punto 3.22 del principio contabile all 4/2 d.lgs 118/2011 a seguito della rinegoziazione l'ente deve provvedere alla contabilizzazione di tale operazione che comporta l'estinzione anticipata dei vecchi mutui e l'accensione di nuovi mutui. A tal fine nel bilancio 2020-2022 esercizio 2020, al titolo VI dell'entrata "Assunzione di mutui e prestiti" e al titolo IV della spesa "Rimborso di prestiti" sono stati previsti gli stanziamenti pari all'importo della quota capitale dei mutui rinegoziati:

Ai fini degli equilibri di bilancio sui evidenzia che le entrate iscritte al titolo VI dell'entrata corrispondenti ai mutui rinegoziati finanziano la spesa corrente per il rimborso della quota capitale dei vecchi prestiti.

## 9.7 Debito consolidato e capacità di indebitamento

Non si prevede il ricorso a nuove forme di indebitamento

ENTRATE RELATIVE AI PRIMI TRE TITOLI DELLE ENTRATE <i>(rendiconto penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui) ex art. 204, c. 1 del D.L.gs. N. 267/2000</i>		COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022
1) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I)	(+)	1.444.832,26	1.259.149,00	1.258.700,00
2) Trasferimenti correnti (Titolo II)	(+)	125.645,02	113.000,00	113.000,00
3) Entrate extratributarie (Titolo III)	(+)	147.887,95	111.310,00	105.310,00
<b>TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI</b>		<b>1.718.365,23</b>	<b>1.483.459,00</b>	<b>1.477.010,00</b>
SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI				
Livello massimo di spesa annuale <sup>(1)</sup>	(+)	171.836,52	148.345,90	147.701,00
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati fino al 31/12/ <i>esercizio precedente</i> <sup>(2)</sup>	(-)	0,00	0,00	0,00
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati nell'esercizio in corso	(-)	0,00	0,00	0,00
Contributi erariali in c/interessi su mutui	(+)	0,00	0,00	0,00
Ammontare interessi riguardanti debiti espressamente esclusi dai limiti di indebitamento	(+)	0,00	0,00	0,00
<b>Ammontare disponibile per nuovi interessi</b>		<b>171.836,52</b>	<b>148.345,90</b>	<b>147.701,00</b>
TOTALE DEBITO CONTRATTO				
Debito contratto al 31/12/ <i>esercizio precedente</i>	(+)	1.466.033,25	1.354.084,45	1.226.953,22
Debito autorizzato nell'esercizio in corso	(+)	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE DEBITO DELL'ENTE</b>		<b>1.466.033,25</b>	<b>1.354.084,45</b>	<b>1.226.953,22</b>
DEBITO POTENZIALE				
Garanzie principali o sussidiarie prestate dall'Ente a favore di altre Amministrazioni pubbliche e di altri soggetti		0,00	0,00	0,00
di cui, garanzie per le quali è stato costituito accantonamento		0,00	0,00	0,00
Garanzie che concorrono al limite di indebitamento		0,00	0,00	0,00

## 10. PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI

N.	Foglio	Mappale	Localizzazione	Tipologia	Tipo di valorizzazione	Destinazione urbanistica attuale	Nuova destinazione urbanistica
1	2	566 sub 1	Via Roma 154 e Via Margattoni n. 58 int. 7	Immobile	Locazione per ambulatori medici	"A" Centro storico	Invariata
2	7	867 sub 1	Via Sabbionare n. 387	Immobile	Concessione per bar - ristorante	"F3" aree per attrezzature a parco, gioco e sport	Invariata
3	COMUNE DI CERIALE (SV)		FABBRICATO: (comproprietà) Foglio 10 – particella 450 su 1 e 2 – Cat. B/5 – Consistenza mc. 9.618,00 – Rendita €. 14.405,17 – Quota di proprietà 1605/1000000 – Alienazione.				
4	COMUNE DI BOSCO CHIESANUOVA (VR)		FABBRICATO: (comproprietà) Foglio 32 – particella 57 – Cat. B/1 – Consistenza mc. 29.000,00 – Superficie catastale mq. 9.931,00 – Rendita €. 52.420,40. Quota di proprietà 16055/10000000 - Alienazione.				
5	RELITTO STRADALE VIA MANEGA		Foglio 10 posto a confine con i mappali n° 80-81-133-38-108-125-124-123-122-70-76-105 Superficie circa mq. 1.050,00 – Alienazione.				

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA  
Zidetti geom. Gilberto




## 11. PROGRAMMAZIONE LAVORI PUBBLICI

La realizzazione dei lavori pubblici degli enti locali deve essere svolta in conformità ad un programma triennale e ai suoi aggiornamenti annuali che vengono pertanto ricompresi in questa sezione del DUP.

**PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2020/2022 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Isola Rizza -  
TECNICO LAVORI PUBBLICI**

**SCHEDA A: QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA**

TIPOLOGIE RISORSE	Arco temporale di validità del programma			Importo Totale (2)
	Disponibilità finanziaria (1)			
	Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	
risorse derivate da entrate aventi destinazione vincolata per legge	548,690.05	0.00	0.00	548,690.05
risorse derivate da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	0.00	0.00	0.00	0.00
risorse acquisite mediante apporti di capitali privati	0.00	0.00	0.00	0.00
stanziamenti di bilancio	175,809.95	0.00	0.00	175,809.95
finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403	0.00	0.00	0.00	0.00
risorse derivanti da trasferimento di immobili	0.00	0.00	0.00	0.00
altra tipologia	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>totale</b>	<b>724,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>724,500.00</b>

Il referente del programma

ZIDETTI GILBERTO



**Note:**

(1) La disponibilità finanziaria di ciascuna annualità è calcolata come somma delle informazioni elementari relative ai costi annuali di ciascun intervento di cui alla scheda D

(2) L'importo totale delle risorse necessarie alla realizzazione del programma triennale è calcolato come somma delle tre annualità

SCHEDA D: ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA

Codice Unico Intervento - CUI (1)	Cod. Int. Amm. (2)	Codice CUP (3)	Anni in cui si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Responsabile del procedimento (4)	Lotto funzionale (5)	Lavoro complesso (6)	Codice test			Localizzazione - codice NUTS	Tipologia	Settore e sottosezione intervento	Descrizione dell'intervento	Livello di priorità (7) (Tabella D.3)	STIMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO (8)							Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (Tabella D.5)		
							Reg	Prov	Com						Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Costi su annualità successive	Importo complessivo (9)	Valore degli eventuali inventi di cui alla scheda C collegati all'intervento (10)	Scadenza temporale ultima per l'utilizzo dell'eventuale finanziamento ottenuto da contributo di mutui		Apporto di capitale privato (11)	
																							Importo	Tipologia (Tabella D.4)
L00660940230201900001	01	E791919000410009	2020	ZIDETTI GILBERTO	Si	No	005	023	041		99 - Altro	01 01 - Strada	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI PORZIONE DI STRADA PROVINCIALE DESTINATA A PERCORSO CICLOPEDONALE E REALIZZAZIONE DI NUOVO TRATTO	1	552.000,00	0,00	0,00	0,00	552.000,00	0,00		0,00		2
L00660940230202000001	02	E79E20000210006	2021	ZIDETTI GILBERTO	Si	No	006	023	041		07 - Manutenzione straordinaria	05 08 - Sociali e scolastiche	OPERE PER RINNOVO DEGLI IMPIANTI E DELLA COPERTURA A SERVIZIO DELL'ISOLA MAGNIA PER IL MIGLIORAMENTO DELLA RESISTENZA AL FUOCO DEL LOCALE SEMINTEGRATO E PER L'ABBATTIMENTO DELLE MURATURE ARCHITETTONICHE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO GIOVANNI	2	0,00	172.500,00	0,00	0,00	172.500,00	0,00		0,00		
														552.000,00	172.500,00	0,00	0,00	724.500,00	0,00		0,00			

Nota:  
 (1) Numero intervento - "1" = cf. amministrazione - prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito - progressivo di 5 cifre della prima annualità del primo programma  
 (2) Numero stesso intervento indicato dall'amministrazione in base al proprio sistema di codifica  
 (3) Indica il CUP (art. articolo 3 comma 1)  
 (4) Riporta come è cognome del responsabile del procedimento  
 (5) Indica se lotto funzionale secondo la definizione di cui all'art.3 comma 1 lettera a) del D. Lgs. 50/2016  
 (6) Indica se lavoro complesso secondo la definizione di cui all'art.3 comma 1 lettera c) del D. Lgs. 50/2016  
 (7) Indica il livello di priorità di cui all'articolo 3 comma 1 e 12  
 (8) Ai sensi dell'art.4 comma 6, in caso di determinazione di opere eomplata l'importo complessivo di opere per lo smantellamento dell'opera e per le ristrutturazioni, equalizzazione ed eventuale bonifica del sito  
 (9) Importo complessivo ai sensi dell'articolo 3, comma 6, in relazione alle opere individualmente già realizzate e con competenza di bilancio antecedente alla prima annualità  
 (10) Riporta il valore dell'eventuale immobile trasferito di cui al componente immobile indicato nella scheda C  
 (11) Riporta l'importo del capitale privato come quota parte del costo totale  
 (12) Indica se l'intervento è stato aggiunto o è stato modificato a seguito di modifica in corso d'anno ai sensi dell'art.5 comma 8 e 10. Tale campo, come la relativa nota e tabella, compaiono solo in caso di modifica del programma

Il referente del programma  
 ZIDETTI GILBERTO



Tabella D.1  
 CUI: Classificazione Sistema CUP, codice tipologia intervento per natura intervento (03) - realizzazione di lavori pubblici (opere e impianti)

Tabella D.2  
 CUI: Classificazione Sistema CUP, codice settore e sottosezione intervento

Tabella D.3  
 1. priorità massima  
 2. priorità media  
 3. priorità minima

Tabella D.4  
 1. iniziativa di progetto  
 2. costruzione di costruzione e gestione  
 3. ottimizzazione  
 4. attività partecipate e di scopo  
 5. locazione finanziaria  
 6. contratto di disponibilità  
 9. altro

Tabella D.5  
 1. modifica ex art.5 comma 9 lettera b)  
 2. modifica ex art.5 comma 9 lettera c)  
 3. modifica ex art.5 comma 9 lettera d)  
 4. modifica ex art.5 comma 9 lettera e)  
 5. modifica ex art.5 comma 9 lettera f)